



# **REGOLAMENTO PRESTAZIONI DAL 1° OTTOBRE 2002**

## **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 15 LUGLIO 2002**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>CAPITOLO A</b> | <b>Rimborsi alle imprese per malattie e infortuni</b>  |
| <b>CAPITOLO B</b> | <b>Prestazioni per ferie e gratifica natalizia<br/>Prestazioni per anzianità professionale<br/>edile ordinaria</b> |
| <b>CAPITOLO C</b> | <b>Prestazioni territoriali</b>  |
| <b>CAPITOLO D</b> | <b>Contratto collettivo provinciale di lavoro<br/>15 luglio 2002</b>   |



# INDICE

## CAPITOLO A: Rimborsi alle imprese nei casi di malattia generica, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

I) Riferimenti contrattuali	6
II) Modalità per ottenere il rimborso per infortunio sul lavoro e malattia professionale	7
III) Modalità per ottenere il rimborso per malattia generica	7

## CAPITOLO B: Prestazioni ai lavoratori per ferie e gratifica natalizia e anzianità professionale ordinaria

I) Modalità di rimborso accantonamento	10
II) Prestazioni ai lavoratori per anzianità professionale edile ordinaria	11
III) Riferimenti contrattuali	11

## CAPITOLO C: Prestazioni territoriali a favore dei lavoratori

I) Cure e protesi dentarie	18
II) Accertamenti diagnostici	20
III) Visite specialistiche	21
IV) Rimborso giornata per visite specialistiche	22
V) Terapie post chirurgiche interventi chirurgici	23
VI) Protesi oculistiche	24
VII) Protesi acustiche	25
VIII) Premio matrimoniale	26
IX) Premio giovani e premio inserimento nel settore	27
X) Contributi di studio - Scuole Elementari	29
XI) Contributi di studio - Scuole Medie Inferiori	30
XII) Contributi di studio - Scuole Medie Superiori	31
XIII) Contributi di studio - Università	32
XIV) Vestiario e scarpe da lavoro	34
XV) Assistenza per la malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità	35
XVI) Malattia - Ricovero ospedaliero - operai non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare	36
XVII) Contributo straordinario dal 91° al 360° giorno di inabilità per infortunio sul lavoro	36
XVIII) Prestazioni a favore degli allievi della Scuola Professionale Edile della Provincia di Firenze in caso di infortunio sul lavoro	37
XIX) T.B.C.	37
XX) Inabilità permanente derivata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale	37
XXI) Infortuni al di fuori del lavoro - Inabilità temporanea	38
XXII) Infortuni al di fuori del lavoro - Inabilità permanente	39

XXIII) Morte conseguente a: malattia generica, T.B.C. e infortunio sul lavoro	39
XXIV) Morte conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale	40
XXV) Indennità per i figli dei lavoratori deceduti	40
XXVI) Fondo di Garanzia	41

## **CAPITOLO D: Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 15/7/2002**

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 15/07/2002	45.
Premessa	45
Politiche di accoglienza	47
Art. 1 -Categorie	47
Art. 2 -Minimi di paga oraria	48
Art. 3 -Orario di lavoro	48
Art. 4 -Lavori speciali e disagiati	49
Art. 5 -Diararia e trasferta	53
Art. 6 -Periodo annuale di riposo	54
Art. 7 -Trattamento economico per gratifica natalizia, Ferie, riposi annui	54
Art. 8 -Indennità territoriale di settore	55
Art. 9 -Elemento economico territoriale	55
Art. 10 A -Formazione professionale e Scuola Professionale Edile	57
Art. 10 B -Ambiente e sicurezza	59
Art. 11 -Cassa Edile	60
Art. 12 -Pasto Caldo	61
Art. 13 -Indennità di trasporto	62
Art. 14 -Infortunio	63
Art. 15 -Quote sindacali e di adesione contrattuale	64
Art. 16 -Contributo A.P.E.O.	65
Art. 17 -Subappalto	65
Art. 18 -Validità e durata	65
Allegato A	66
Allegato B	68
Accordo Territoriale del 23/5/2003	70

# **CAPITOLO A**

## **RIMBORSI ALLE IMPRESE NEI CASI DI MALATTIA GENERICA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE**

## I) RIFERIMENTI CONTRATTUALI

In conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 7 Ottobre 1987 fra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori edili FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, le imprese edili a far tempo dal 1° aprile 1988 sono tenute ad effettuare le erogazioni in oggetto direttamente a favore dei lavoratori alle proprie dipendenze, in sostituzione delle prestazioni corrisposte agli operai dalla Cassa Edile che cessano così da tale data. A tale scopo le imprese sono tenute a seguire le norme previste dagli artt. 27 e 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29/1/2000 nonché quanto previsto nell'Allegato "N" dello stesso C.C.N.L.

Le Associazioni Nazionali sopra indicate hanno stabilito in particolare che le somme erogate dalle imprese per il titolo suddetto debbono essere mutualizzate presso la Cassa Edile a norma della regolamentazione contenuta nel protocollo contrattuale per la malattia e infortunio allegato al Contratto stesso demandando alle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori la scelta delle modalità da seguire per far sì che le imprese vengano reintegrate delle somme suddette.

Pertanto in conformità a tale mandato, in data 17/03/1988 si sono incontrate: l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze con le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL, decidendo in merito quanto appresso indicato.

Le somme erogate dalle imprese edili ai lavoratori per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, a far tempo dal 1° Aprile 1988, devono essere restituite alle imprese stesse da parte della Cassa, in tempi brevi, (entro 11 giorni lavorativi esclusi i sabati), previa richiesta di rimborso da inoltrare alla Cassa stessa da parte delle imprese che, a tal fine, sono tenute a redigere ed a consegnare alla Cassa Edile, per ogni lavoratore inabile al lavoro, l'apposita denuncia predisposta dalla Cassa Edile, unitamente alla documentazione richiesta dalla Cassa stessa.

La Cassa Edile effettua il rimborso alle imprese che abbiano versato alla Cassa l'accantonamento ed i contributi relativi al mese avanti a quello precedente l'evento stesso.

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2002 del nuovo modello di denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati, la richiesta di rimborso delle imprese si perfeziona attraverso la compilazione degli appositi spazi su detta denuncia, allegando la documentazione prevista timbrata dalle imprese. La Cassa Edile rimborserà gli importi entro la scadenza dei versamenti del mese successivo a quello di riferimento, salvo i casi di morosità o di documentazione incompleta.

**Hanno diritto ad ottenere il rimborso delle somme erogate ai propri dipendenti, per i titoli suddetti, da parte della Cassa Edile, le imprese che risultino in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.**

La Cassa Edile all'atto dell'invio alle imprese dell'assegno di rimborso, trasmette alle stesse un prospetto con l'indicazione del conteggio di quanto dovuto al lavoratore da parte della ditta e del calcolo del rimborso effettuato dalla Cassa Edile a favore dell'impresa in conformità alla presente normativa nazionale.

## II) MODALITÀ PER OTTENERE IL RIMBORSO PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

### Adempimenti delle imprese

#### 1°) DENUNCIA DI INABILITÀ AL LAVORO

L'impresa è tenuta a compilare gli appositi spazi sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati per ogni operaio inabile al lavoro.

Sul retro di detta denuncia sono riportate le istruzioni per la compilazione, alle quali le imprese si dovranno attenere.

#### 2°) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA

##### a) CON LA PRIMA DENUNCIA DI INFORTUNIO

- ◆ Copia della denuncia presentata all'I.N.A.I.L.
- ◆ Copia del certificato iniziale I.N.A.I.L. di prognosi
- ◆ Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso

##### b) CON LE EVENTUALI DENUNCE INTERMEDIE

- ◆ Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso

##### c) CON LA DENUNCIA FINALE DI GUARIGIONE

- ◆ Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per la quale si richiede il rimborso
- ◆ Copia del prospetto finale di liquidazione I.N.A.I.L. (quando è disponibile)

## III) MODALITÀ PER OTTENERE IL RIMBORSO PER MALATTIA GENERICA

### Adempimenti delle imprese

#### 1°) DENUNCIA DI INABILITÀ AL LAVORO

L'impresa è tenuta a compilare gli appositi spazi sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati per ogni operaio inabile al lavoro.

Sul retro di detta denuncia sono riportate le istruzioni per la compilazione, alle quali le imprese si dovranno attenere.

## 2°) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA

Insieme alla denuncia di cui sopra le imprese sono tenute a consegnare alla Cassa Edile:

- a) Copia dei certificati medici a copertura dell'intero periodo di malattia per il quale si chiede l'integrazione alla Cassa Edile;
- b) Copia del prospetto di liquidazione indennità malattia I.N.P.S. per ogni singolo operaio da inviare soltanto laddove si verifichi un ricovero ospedaliero ovvero nel caso di specifiche richieste della Cassa Edile.

**LA CASSA EDILE INFORMA CHE NON POTRANNO ESSERE RIMBORSATE ALLE IMPRESE LE DENUNCE INCOMPLETE, INESATTE OVVERO MANCANTI DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA. LE IMPRESE SONO RESPONSABILI DEGLI EVENTUALI ERRORI E/O OMISSIONI NELLA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE.**

# **CAPITOLO B**

## **PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA**

## **I) MODALITÀ DI RIMBORSO DELL' ACCANTONAMENTO (A FAVORE DEI LAVORATORI)**

**Art. 1** - Nel mese di luglio e nel mese di dicembre viene effettuato il rimborso ai lavoratori delle somme accantonate a loro favore a titolo di percentuale 14,20 rispettivamente per i periodi: 1° Ottobre - 31 Marzo e 1° aprile - 30 Settembre. - Tale rimborso viene effettuato con le seguenti modalità:

1) mediante assegni bancari tratti sulla Banca Toscana, i quali vengono inviati, a mezzo lettera raccomandata, al domicilio degli aventi diritto;

2) a mezzo bonifico bancario o postale, a richiesta degli aventi diritto.

Unitamente agli assegni suddetti ed alle comunicazioni di bonifico, viene spedito a ciascun lavoratore un prospetto riassuntivo della liquidazione riflettente:

- i singoli importi accreditati mensilmente a suo favore nel semestre cui il rimborso si riferisce;
- le ore lavorate mensilmente nel semestre suddetto, nonché i giorni lavorati;
- le detrazioni operate dalle imprese di cui all'art. n° 5 dell'Accordo Nazionale;
- le eventuali detrazioni per anticipi concessi al lavoratore;
- altre eventuali detrazioni;
- l'importo netto dell'assegno di sua spettanza.

**Art. 2** - Gli importi del 14,20% che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione dei relativi assegni di rimborso, possono essere utilizzati per le forme di assistenza dalla Cassa Edile.

**Art. 3** - Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile o affine;
- b) espatrio dell'iscritto;
- c) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- d) chiamata di leva alle armi o richiamo;
- e) morte dell'iscritto.

## II) PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA

A favore del lavoratore è istituita una prestazione riferita alla Anzianità Professionale Edile a seguito del versamento da parte delle imprese di uno specifico contributo.

L'operaio matura l'A.P.E.O. quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore computando le ore previste dall'allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che invitiamo tutti a consultare. La prestazione viene calcolata moltiplicando il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel secondo anno del biennio per i coefficienti di cui alle tabelle contrattuali (suddivisi per categorie e numero di erogazioni APEO percepite). Dette tabelle sono riepilogate nell'allegato C del CCNL.

La prestazione di APE ordinaria viene effettuata da parte della Cassa Edile entro il 1° maggio di ogni anno.

## III) RIFERIMENTI CONTRATTUALI

1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

*L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.*

3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:

NUMERO DELLE EROGAZIONI PERCIPITE DAL SINGOLO OPERAIO	Importo orario			
	Operaio 4 livello	Operaio Specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune
		Maggio 1995 (lire)		
1 e 2 erogazione	230,53			
3 e 4 “	461,05	214,06	192,65	164,66
5 e 6 “	691,58	428,12	385,31	329,33
7 e 8 “	922,11	642,18	577,96	493,98
9 e succ. “	1.152,63	856,24	770,61	658,64
		1.070,30	963,27	823,31
		Maggio 1996 (lire)		
1 e 2 erogazione	238,28	221,27	199,13	170,20
3 e 4 “	476,57	442,52	398,28	340,41
5 e 6 “	714,85	663,79	597,41	510,60
7 e 8 “	953,14	885,06	796,54	680,81
9 e succ. “	1.191,42	1.106,31	995,69	851,01
		Maggio 1997 (lire)		
1 e 2 erogazione	244,93	227,44	204,69	174,95
3 e 4 “	489,87	454,87	409,39	349,91
5 e 6 “	734,80	682,32	614,08	524,85
7 e 8 “	979,74	909,76	818,77	699,81
9 e succ. “	1.224,67	1.137,19	1.023,47	874,76
		Maggio 1998 (lire)		
1 e 2 erogazione		231,53	208,37	178,10
3 e 4 “	249,34	463,06	416,76	356,21
5 e 6 “	498,69	694,60	625,13	534,30
7 e 8 “	748,03	926,14	833,51	712,41
9 e succ. “	997,38	1.157,66	1.041,89	890,51
	1.246,71			
		Maggio 1999 (lire)		
1 e 2 erogazione	253,08	235,00	211,50	180,77
3 e 4 “	506,17	470,01	423,01	361,55
5 e 6 “	759,25	705,01	634,51	542,31
7 e 8 “	1012,34	940,03	846,01	723,10
9 e succ. “	1.265,41	1.175,02	1.057,52	903,87

		Maggio 2000 (lire)		
1 e 2 erogazione	256,12	237,82	214,04	182,94
3 e 4 “	512,24	475,65	428,09	365,89
5 e 6 “	768,36	713,48	642,12	548,82
7 e 8 “	1024,49	951,31	856,16	731,78
9 e succ. “	1.280,59	1.189,12	1.070,21	914,72
		Maggio 2001 (lire)		
1 e 2 erogazione	260,47	241,86	217,68	186,05
3 e 4 “	520,95	483,74	435,37	372,11
5 e 6 “	781,42	725,61	653,04	558,15
7 e 8 “	1041,91	967,48	870,71	744,22
9 e succ. “	1.302,36	1.209,34	1.088,40	930,27
		Maggio 2002 (euro)		
1 e 2 erogazione	0,1368	0,1270	0,1143	0,0977
3 e 4 “	0,2736	0,2541	0,2287	0,1954
5 e 6 “	0,4104	0,3811	0,3430	0,2932
7 e 8 “	0,5472	0,5082	0,4573	0,3909
9 e succ. “	0,6840	0,6352	0,5717	0,4886
		Maggio 2003 (euro)		
1 e 2 erogazione	0,1387	0,1288	0,1159	0,0991
3 e 4 “	0,2774	0,2577	0,2319	0,1981
5 e 6 “	0,4161	0,3864	0,3478	0,2973
7 e 8 “	0,5549	0,5153	0,4637	0,3964
9 e succ. “	0,6936	0,6441	0,5797	0,4954

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale 3 luglio 1993.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodo di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, semprechè l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragr. 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.
5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
  - a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
  - b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per la festività di cui all'art. 18.

La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".

6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La Cassa Edile registra altresì:

a) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

b) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad un'altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

8. Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

9. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.

10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

## **CAPITOLO C**

### **ASSISTENZE DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO INTEGRATIVO PROVINCIALE E DAGLI ACCORDI PROVINCIALI**

## Regolamenti in vigore dal 1° ottobre 2002

La Cassa Edile compatibilmente con le disponibilità d'Esercizio, effettua le seguenti prestazioni nei confronti dei lavoratori iscritti per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare delle prestazioni medesime.

Hanno diritto alle assistenze medesime - secondo le condizioni sotto specificate per ciascuna prestazione - i lavoratori iscritti presso la Cassa Edile alle dipendenze di imprese che siano in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

### I) CURE E PROTESI DENTARIE

Il contributo viene erogato per estrazioni, cure e protesi dentarie effettuate dai lavoratori iscritti ed in favore degli stessi.

#### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per estrazioni, cure e protesi dentarie vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "cure e protesi dentarie" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Questa assistenza viene concessa soltanto ai lavoratori iscritti e non ai familiari.

#### **Misure e modalità della erogazione**

Viene rimborsato, per ogni regolare fattura o ricevuta, al lavoratore avente diritto, il 30% della spesa sostenuta, sino ad un massimo di euro 258,23 annui.

L'importo complessivo delle erogazioni effettuate nell'arco di dieci anni non può superare euro

2.065,83=. Il primo decennio decorre dal 10° anno successivo alla data suddetta e così per i decenni successivi.

In caso di protesi, parziale o totale, è previsto un rimborso sino a euro 1.342,79 nel decennio precedentemente indicato e, comunque, il contributo totale massimo per cure e protesi non può superare sempre nello stesso periodo euro 2.065,83=

Le fatture o le ricevute dovranno indicare gli importi riferiti separatamente alle spese per cure, estrazioni e protesi.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa, con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001. Per le fatture o le ricevute con data antecedente al 1° marzo 2001, la Cassa Edile rimborserà soltanto le protesi dentarie fino ad un massimo di euro 41,32 a protesi. In questo caso l'importo complessivo massimo rimborsabile è pari a euro 1.342,79 nel decennio.

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa.
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura originale firmata dal Medico. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento con l'indicazione sulla fattura dell'importo rimborsato dalla Cassa Edile;
- d) dichiarazione firmata dal Medico dentista da redigersi sull'apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, con le indicazioni dei denti oggetto di estrazioni, cure o protesi (sul retro della domanda).

Nel caso di fatture o ricevute emesse da Odontotecnici, la documentazione di cui ai punti b) e c) di cui sopra deve essere comunque controfirmata dal Medico dentista. In caso contrario le domande non possono essere accolte.

### **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta del dentista.



## II) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Il contributo viene erogato per gli accertamenti diagnostici effettuati dai lavoratori iscritti.

### Diritto alla prestazione

I contributi economici per accertamenti diagnostici vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "accertamenti diagnostici" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Questa assistenza viene concessa soltanto ai lavoratori iscritti e non ai familiari.

### Misure e modalità della erogazione

La prestazione è riferita a spese superiori a euro 77,47 (franchigia) per ogni accertamento diagnostico. La misura del contributo è pari al 50% dell'importo di ogni accertamento diagnostico, con un massimo di spesa pari a euro 103,29 l'anno.

A decorrere dalle fatture o ricevute con data successiva al 1° ottobre 2002, la prestazione è riferita a spese superiori ad Euro 50,00 (franchigia) per ogni accertamento diagnostico. La misura del contributo è pari al 50% dell'importo di ogni accertamento diagnostico, con un massimo di spesa pari ad Euro 200,00 l'anno.

### Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001.

### Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura originale quietanzata dall'Istituto di analisi. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento;
- d) richiesta del Medico di famiglia relativa agli accertamenti.

## **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

## **III) VISITE SPECIALISTICHE**

Il contributo viene erogato per le spese sostenute dal lavoratore per visite specialistiche.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per visite specialistiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E ordinaria 2.100 ore nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per “visite specialistiche” presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Questa assistenza viene concessa soltanto ai lavoratori iscritti e non ai familiari.

### **Misure e modalità della erogazione**

La prestazione è pari al 30% delle spese sostenute per ogni visita specialistica sino ad un massimo annuo di euro 103,29 per un massimo di due visite l'anno.

A decorrere dalle fatture o ricevute con data successiva al 1° ottobre 2002 la prestazione è pari al 50% delle spese sostenute per ogni visita specialistica sino ad un massimo annuo di Euro 200,00 per un massimo di due visite l'anno.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001.

## Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura o ricevuta originale quietanzata. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento;
- d) richiesta del Medico di famiglia relativa alla visita specialistica.

## Termine di presentazione delle domande

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

## IV) RIMBORSO GIORNATA PER VISITE SPECIALISTICHE

Il contributo viene erogato a titolo di parziale rimborso per ogni giornata lavorativa non lavorata per la effettuazione di una visita specialistica.

### Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione APE ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione APE ordinaria (2.100 ore) nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto al rimborso anche parziale della giornata non lavorata per la effettuazione di una visita specialistica presso altre Casse Edili, hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

### Misure e modalità della erogazione

Viene rimborsato un importo pari ad Euro 25,00 per ogni giornata non lavorata (otto ore).

Nel caso di assenza parziale l'importo della prestazione viene riproporzionato sulla base di multipli di quattro ore riferendosi alle ore di assenza dichiarate dal datore di lavoro.

### **Termine per la presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della visita specialistica.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa per le giornate di assenza dal 1° ottobre 2002

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro attestante le ore di assenza per la effettuazione della visita specialistica
- c) dichiarazione del Medico Specialista che attesti l'effettuazione della visita con la data e l'orario di inizio e fine.

## **V) TERAPIE POST INTERVENTI CHIRURGICI**

Il contributo viene erogato in relazione alle spese sostenute dai lavoratori iscritti per la riabilitazione e/o per l'acquisto o il noleggio di apparecchi necessari per il periodo post chirurgico.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per terapie post interventi chirurgici vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria 2.1000 ore;
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E ordinaria 2.100 ore nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "terapie post interventi chirurgici" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Questa assistenza viene concessa soltanto ai lavoratori iscritti e non ai familiari.

## **Misure e modalità della erogazione**

La misura massima dell'importo è di euro 516,46, riferita ad un biennio non ripetibile, a partire dalla data del primo giorno di utilizzo.

## **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001.

## **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta - ricevuta, fattura o ticket;
- d) autocertificazione con la quale il lavoratore dichiara di non aver diritto ad alcun contributo per stipula di polizza assicurativa (già presente sul modulo per la domanda);
- e) dichiarazione, da parte del Medico specialista, sulla necessità medico-sanitaria dell'intervento (sul retro della domanda).

## **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

## **VI) PROTESI OCULISTICHE**

Il contributo viene erogato per le protesi oculistiche dei lavoratori iscritti.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per protesi oculistiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria 2.100 ore;
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "protesi oculistiche" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la pre-

stazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze. Questa assistenza viene concessa soltanto ai lavoratori iscritti e non ai familiari.

### **Misure e modalità della erogazione**

E' previsto un rimborso nella misura del 30% della fattura fino ad un massimo di euro 103,29 annui.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001.

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro del modulo);
- c) fattura o ricevuta originale comprovante la spesa. Al lavoratore verrà restituita detta documentazione unitamente all'invio dell'assegno di pagamento.

### **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data del documento comprovante la spesa.

## **VII) PROTESI ACUSTICHE**

I contributi per le protesi acustiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti alla Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E. ordinaria 2.100 ore;
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E. nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Questa assistenza viene concessa soltanto ai lavoratori iscritti e non ai familiari.

I contributi vengono riconosciuti ai lavoratori che necessitano di protesi purché si sia riscontrata una perdita uditiva non inferiore a 55 dB per ogni orecchio.

**Misura dell'erogazione:** viene rimborsato l'80% della spesa sostenuta e documentata e sino ad un importo massimo di euro 619,75 per ogni protesi.

**Documentazione:** il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la documentazione seguente:

- dichiarazione del datore di lavoro attestante che il lavoratore è alle dipendenze dell'impresa al momento della presentazione della domanda (sul retro del modulo);
- fattura originale della protesi acustica;
- prescrizione dell'Otorinolaringoiatra in ordine alla protesi acustica e attestazione dello stesso che si è riscontrata una perdita uditiva non inferiore a 55 dB per ogni orecchio (sul retro del modulo).

### **Termine di presentazione delle domande.**

Il lavoratore è tenuto a presentare la domanda alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura della protesi.



## **VIII) PREMIO MATRIMONIALE**

Il contributo viene erogato in occasione del matrimonio dei lavoratori iscritti.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione APE ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione APE ordinaria (2.100 ore) nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto al premio matrimoniale hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

### **Misure e modalità della erogazione**

Viene erogato un importo pari ad Euro 250,00=.

### **Termine per la presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data del matrimonio.

## Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa per gli eventi verificatisi dal 1° ottobre 2002.

## Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- d) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- e) copia del certificato di matrimonio

## IX) PREMIO GIOVANI E PREMIO INSERIMENTO NEL SETTORE

### 1) Premio giovani

- a) Il premio viene erogato a favore dei giovani operai sino a 29 anni di età - alle dipendenze di imprese edili - che abbiano superato con esito positivo gli esami finali del “corso biennale a tempo pieno per giovani” organizzato dalla Scuola Professionale Edile di Firenze che vengono assunti, entro 6 mesi dalla conclusione del corso, da imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze, che siano stati alle dipendenze delle stesse per sei mesi di calendario ed in tale periodo risulti regolarmente effettuato l'accantonamento contrattualmente previsto per ferie e gratifica natalizia.

La prestazione è pari ad euro 103,29

“La prestazione è pari ad Euro 135,00 per i lavoratori che maturano il diritto dal 1° ottobre 2002.”

- b) Il premio viene corrisposto ai giovani - alle dipendenze di imprese edili - che al compimento del 17° anno di età, pur non avendo frequentato i corsi della Scuola Professionale Edile, siano stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 18 mesi di calendario, per i quali sia stato regolarmente versato l'accantonamento di cui sopra.

La prestazione è pari ad euro 103,29

“La prestazione è pari ad Euro 135,00 per i lavoratori che maturano il diritto dal 1° ottobre 2002.”

### 2) Premio inserimento nel settore edile

- La prestazione è pari ad euro 327,95= per coloro che maturano il diritto entro il 31/03/2001 e pari ad euro 361,52 per coloro che maturano il diritto dal 01/04/2001
- “L'importo della prestazione è pari ad Euro 470,00 per coloro che maturano il diritto dal 1° ottobre 2002.”

Il premio viene erogato a favore dei giovani - alle dipendenze di imprese edili - che entrano nel settore edile sino a 29 anni di età e che siano stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 36 mesi di calendario, per i quali sia stato regolarmente versato l'accantonamento suddetto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2°

comma dell'art. 37 del CCNL 29/1/2000. Dal 1° aprile 2001 il periodo richiesto di 36 mesi è ridotto a 24 mesi.

Ai fini del computo dei predetti periodi di 36 e 24 mesi di permanenza devono essere esclusi i 18 mesi di cui al “premio giovani” lettera b) nelle ipotesi che l'interessato abbia usufruito di quest'ultimo periodo.

### **Cumulabilità dei premi**

Il premio giovani è cumulabile con il premio inserimento settore edile.

### **Eccezioni alla condizione di “permanenza”**

Se il lavoratore è disoccupato sino ad un massimo di 90 giorni, o presta servizio militare di leva, oppure risulta iscritto presso altre Casse Edili di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29/01/2000, tali periodi non sono ostativi ai fini del raggiungimento del diritto, però non sono utili ai fini del conteggio del periodo di permanenza.

### **Carattere sperimentale del premio**

L'assistenza in parola dovrà essere ripresa in esame entro il 31 ottobre di ogni anno al fine di poter determinare l'entità del premio pro-capite per ciascuno dei casi sopra descritti in base alla somma complessiva stanziata di cui agli accordi sindacali provinciali perfezionati in data 17 giugno 1988 e 8 febbraio 2001 fra la Associazione Industriali della Provincia di Firenze e la FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL della Provincia di Firenze.

### **Modalità per ottenere il premio**

Gli aventi diritto sono tenuti a presentare apposita domanda alla Cassa Edile, da redigersi sul modulo predisposto dalla Cassa stessa, presentando, all'occorrenza, fotocopia del congedo militare.

### **Termine di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 360 giorni dalla data di maturazione del diritto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda, risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo di Lavoro 29/01/2000.

### **Decorrenza della erogazione del premio e norma transitoria**

#### **I) Premio giovani lettera a)**

La erogazione verrà effettuata a favore dei giovani, che abbiano superato con esito positivo gli esami finali del “corso biennale a tempo pieno”, di cui sopra, sostenuti nel mese di Febbraio 1987 e che siano stati assunti da imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze entro il mese di Agosto 1987.

#### **II) Premio giovani lettera b)**

La prima erogazione del premio verrà effettuata a favore dei giovani che, avendo compiuto

il 17° anno di età dopo il 1° Ottobre 1988, al momento del compimento del 17° anno di età risultino essere stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 18 mesi di calendario, utilizzando anche, a tal fine, periodi anteriori al 01/10/1988.

### III) Premio inserimento nel settore edile

La prima erogazione del premio verrà effettuata a favore dei giovani che, entrati nel settore edile successivamente al 1°/10/1985 con una età pari o inferiore a 29 anni, successivamente a tale data risultino essere stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 36 mesi di calendario. (dal 1° aprile 2001 24 mesi).

## Norme transitorie

- 1) La regolamentazione di cui sopra riguarda soltanto la decorrenza della prestazione e le relative norme transitorie. Pertanto il diritto a ricevere l'erogazione nei tre casi suddetti (I-II-III) è subordinato alla regolamentazione generale del premio (versamento dell'accantonamento da parte della ditta, effettiva permanenza nel settore, ecc...).
- 2) Le modifiche concordate dalle Parti (24 mesi e rivalutazione a euro 361,52) entreranno in vigore il 1°/04/2001 con la conseguenza che la Cassa Edile prenderà in considerazione entrambi i requisiti (36 e 24 mesi di permanenza) e, successivamente, dal 1°/04/2002, varrà esclusivamente il nuovo requisito (24 mesi).

## X) CONTRIBUTO DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese scolastiche dei figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o Scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore del Padre dello studente o di chi ne fa le veci.

### Misure e modalità della erogazione

La prestazione, al lordo della ritenuta di acconto, è pari ad Euro 25,00.

### Decorrenza

La prestazione decorre dall'anno scolastico 2002/2003

### Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una

autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto. Nel caso delle Scuole operanti nella Comunità Europea il certificato di iscrizione dovrà essere presentato tradotto in lingua italiana o inglese.

## **XI) CONTRIBUTI DI STUDIO – SCUOLE MEDIE INFERIORI CON- TRIBUTI DI ISCRIZIONE**

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze.

La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa le veci.

### **CONCORSO TASSE SCOLASTICHE**

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli a titolo di tasse scolastiche.

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a euro 25,82=.

### **CONCORSO LIBRI SCOLASTICI**

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli per l'acquisto dei libri scolastici.

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a euro 56,81 fino all'anno scolastico 1999/2000. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 la prestazione è pari a euro 85,22=

A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 la prestazione è pari a Euro 139,18

### **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea il certificato di iscrizione dovrà essere presentato tradotto in lingua italiana o inglese.

### a) Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze.

La prestazione verrà altresì concessa alla condizione che l'allievo abbia frequentato l'Istituto Scolastico per almeno due mesi consecutivi ed anche per gli studenti che non abbiano maturato interamente tale requisito a causa di malattia. In quest'ultimo caso il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile il certificato medico per il figlio che è stato ammalato.

La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa' le veci.

### CONCORSO TASSE SCOLASTICHE

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli a titolo di tasse scolastiche.

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a euro 76,44=.

### CONCORSO LIBRI SCOLASTICI

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli per l'acquisto dei libri scolastici..

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a euro 86,25= fino all'anno scolastico 1999/2000. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 la prestazione è pari a euro 129,11=.

### Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 1° dicembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile lo stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto attestante che l'alunno ha frequentato la Scuola per almeno due mesi consecutivi. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea il certificato di iscrizione dovrà essere presentato tradotto in lingua italiana o inglese.

### b) Premi di profitto

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi della Comunità Euro-

pea. Hanno diritto i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze.

La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa' le veci, per i figli degli stessi lavoratori che, a chiusura dell'anno scolastico, abbiano conseguito una votazione media pari o superiore a 7/10 (esclusi i voti di condotta, materie facoltative e complementari).

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a euro 242,73 pro capite per ogni Anno Scolastico.

A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 la prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari ad Euro 280 pro capite per ogni Anno scolastico.”

### **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui ha termine l'anno scolastico. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una dichiarazione della Scuola attestante i voti conseguiti per ogni singola materia. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea la dichiarazione dovrà essere presentata tradotta in lingua italiana o inglese.

## **XIII) CONTRIBUTI DI STUDIO - UNIVERSITÀ**

### **a) Contributi di iscrizione**

I contributi vengono concessi per i figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario. Hanno diritto all'assistenza i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze.

La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa' le veci.

Non hanno diritto alla presente assistenza i lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i lavoratori i cui figli risultino fuori corso di oltre un anno.

Hanno diritto alla presente assistenza i lavoratori i cui figli abbiano superato nella normale sessione di esami dell'Anno Accademico i seguenti esami:

- 1° anno: almeno un esame
- anni successivi: almeno il 50% del numero degli esami previsti dal piano di studi per ogni anno (con arrotondamento alla unità inferiore se il numero suddetto è dispari).

### **CONCORSO TASSE SCOLASTICHE**

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli a titolo di tasse scolastiche.

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a euro 405,42= pro capite per ogni Anno Accademico fino al 1999/2000. A decorrere dall'Anno Accademico 2000/2001, la prestazione è pari a euro 516,46=.

## **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui sono stati sostenuti gli esami sopra richiesti. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed una dichiarazione dell'Università attestante che lo studente ha superato gli esami di cui sopra e che gli stessi esami sono relativi all'anno accademico iniziato nel mese di novembre dell'anno precedente. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea la dichiarazione dell'Università dovrà essere presentata tradotta in lingua italiana o inglese. Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario.

### **b) Premi di profitto**

I contributi vengono concessi per i figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario. Hanno diritto all'assistenza i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze.

La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa' le veci.

Non hanno diritto alla presente assistenza i lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i lavoratori i cui figli risultino fuori corso di oltre un anno.

Il contributo viene erogato per ogni studente universitario - in regola con il piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà - che abbia raggiunto negli esami sostenuti, nelle normali sessioni di esami dell'Anno Accademico, la media di almeno 24/30.

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a euro 826,33= pro capite per ogni Anno Accademico fino al 1999/2000. A decorrere dall'Anno Accademico 2000/2001 la prestazione è pari a euro 1.239,50=.

A decorrere dall'anno accademico 2002/2003 la prestazione è pari ad Euro 1.291,00=

## **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre 60 giorni dalla fine delle sessioni di esami inerenti all'Anno Accademico allegando una dichiarazione dell'Università attestante gli esami sostenuti e le votazioni conseguite per i singoli esami e che gli esami stessi sono tutti quelli previsti dal piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà, in relazione all'Anno Accademico. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea la dichiarazione dell'Università dovrà essere presentata tradotta in lingua italiana o inglese. Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario.

## **XIV) VESTIARIO E SCARPE DA LAVORO**

### **Regolamento valido dal 1° ottobre 2002**

La Cassa Edile fornirà ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con i versamenti previsti dal Regolamento e dai Contratti:

- una fornitura estiva di vestiario e scarpe da lavoro
- una fornitura invernale di vestiario e scarpe da lavoro

### **Decorrenza e diritto**

La prestazione decorre dal 1° ottobre 2002.

### **Consegna**

La consegna è prevista con le seguenti scadenze:

- fornitura estiva: entro il 30 aprile di ogni anno
- fornitura invernale: entro il 31 ottobre di ogni anno

### **Caratteristiche della fornitura:**

Il vestiario sarà adeguato al tipo di attività dei lavoratori e sarà composto:

per i lavoratori addetti ad attività edili

- fornitura estiva: un pantalone, un giubbotto senza maniche, una t-shirt, una polo a maniche corte e un paio di scarpe antinfortunistiche basse
- fornitura invernale: un pantalone, un giubbotto e un paio di scarpe antinfortunistiche alte.

Per i lavoratori addetti ad attività stradali

- fornitura estiva: una salopette alta visibilità, un gilet alta visibilità, una t shirt, una polo a maniche corte e un paio di scarpe antinfortunistiche basse
- fornitura invernale: una salopette alta visibilità, un giubbotto alta visibilità e un paio di scarpe antinfortunistiche alte.

### **Diritto alla fornitura**

Fornitura estiva: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 250 ore accantonate presso la Cassa Edile della Provincia di Firenze nel periodo 1° aprile/ 30 settembre dell'anno precedente la data di consegna.

(per il computo di tali ore saranno valide anche le ore di malattia/infortunio indennizzate dalla Cassa Edile e le ore -88 mensili- accreditate durante il periodo di servizio militare).

Fornitura invernale: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 250 ore accantonate presso la Cassa Edile della Provincia di Firenze nel periodo 1° ottobre / 31 marzo dell'anno precedente la data di consegna.

(per il computo di tali ore saranno valide anche le ore di malattia/infortunio indennizzate dalla Cassa Edile e le ore -88 mensili- accreditate durante il periodo di servizio militare).

### **Modalità di consegna**

La Cassa Edile provvederà ad accertare i nominativi degli aventi diritto e invierà alle Imprese edili iscritte ed in regola con gli obblighi contributivi previsti, una lista nominativa di lavoratori sulla quale dovranno essere indicate le taglie e le caratteristiche degli indumenti e delle scarpe da lavoro. La prima copia di detta lista dovrà essere restituita alla Cassa Edile completata dei dati richiesti. La Cassa Edile inoltrerà l'ordine alla Ditta fornitrice sulla base delle informazioni contenute nei suddetti elenchi.

La Ditta fornitrice consegnerà il vestiario e le scarpe all'indirizzo delle Aziende che provvederanno a distribuirlo ai lavoratori aventi diritto, in forza al momento della distribuzione del materiale.

La Cassa Edile, successivamente alla consegna alle aziende da parte della ditta fornitrice, provvederà a darne comunicazione ai lavoratori interessati.

Le Aziende all'atto della consegna del vestiario e delle scarpe faranno controfirmare ai lavoratori la seconda copia della lista che dovrà essere conservata dall'impresa a dimostrazione della avvenuta consegna.

I lavoratori rimarranno proprietari del materiale consegnato.

Gli indumenti e le scarpe inviati alle Aziende e che, per qualsiasi ragione non sono stati consegnati ai Lavoratori dovranno essere restituiti.

## **XV) ASSISTENZA PER MALATTIA EFFETTUATA DIRETTAMENTE AI LAVORATORI DA PARTE DELLA CASSA DAL 271° AL 360° GIORNO DI INABILITÀ**

Mentre per il periodo dal 1° al 270° giorno la indennità di malattia viene erogata ai lavoratori direttamente dall'impresa, seguendo la regolamentazione sopra indicata, per il periodo successivo - dal 271° al 360° giorno di inabilità al lavoro - la Cassa Edile interviene direttamente a favore dei lavoratori con un contributo di euro 20,66= giornalieri per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo medesimo nei casi accertati dalla Cassa Edile dopo il 1° marzo 2001.

Nei casi accertati precedentemente il contributo giornaliero è pari a euro 12,91= L'integrazione viene corrisposta alla condizione che tale inabilità derivi da una unica malattia continuativa e che in detto periodo i lavoratori non abbiano diritto a ricevere l'indennità per la malattia da parte dell'INPS.

## Documentazione occorrente

I Lavoratori sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa Edile il certificato medico attestante il periodo di inabilità al lavoro.

**Decorrenza dell'indennità suddetta:** pratiche che superano il 270° giorno dal 1° Febbraio 1992.

## XVI) MALATTIA – RICOVERO OSPEDALIERO – OPERAI NON AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO INPS PER IL NUCLEO FAMILIARE

In caso di ricovero ospedaliero per malattia generica i lavoratori non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare percepiscono dall'INPS, a mezzo dell'impresa datrice di lavoro, soltanto i 2/5 della indennità per inabilità temporanea.

La Cassa Edile, in questi casi, ove l'INPS abbia effettuato il pagamento in tale misura, corrisponde agli interessati una speciale integrazione calcolata sulla base di appositi coefficienti, stabiliti dalla Cassa stessa, da applicare alla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L., 29/01/2000 e tenuto conto delle somme erogate dalla ditta al lavoratore.

Le imprese edili, ove ricorra il caso in esame, sono tenute a spedire tempestivamente alla Cassa Edile copia del prospetto di liquidazione malattia INPS, compilato in ogni sua parte (compreso pertanto l'importo erogato al lavoratore) onde rendere possibile alla Cassa il conteggio del conguaglio dovuto all'interessato.

## XVII) CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL 91° AL 360° GIORNO DI INABILITA' PER INFORTUNIO SUL LAVORO

Nel periodo dal 91° al 360° giorno di inabilità al lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale i lavoratori infortunati che hanno percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare sino al 90° giorno possono richiedere alla Cassa Edile un contributo straordinario pari all'importo dell'assegno stesso.

A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa una dichiarazione della impresa datrice di lavoro attestante l'importo giornaliero dell'assegno INPS corrisposto al lavoratore sino al 90° giorno di inabilità.

Tale contributo viene concesso alla condizione che il lavoratore non abbia percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare nel periodo dal 91° al 360° giorno.

## XVIII) PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

- Inabilità temporanea: viene garantita agli allievi assenti per infortunio la quota corrisposta giornalmente dalla Scuola Edile agli allievi che sono presenti;
- Inabilità permanente e morte: viene applicata la indennità prevista per i lavoratori iscritti;

## XIX) T.B.C.

I lavoratori inabili al lavoro per T.B.C. vengono assistiti direttamente dall'INPS.

La Cassa Edile corrisponde direttamente agli aventi diritto per il periodo dal 1° al 270° giorno di inabilità temporanea un trattamento economico integrativo avente la stessa regolamentazione sia per i vari periodi assistibili, che per la misura dei coefficienti, alla assistenza per malattia generica.

In relazione al periodo di inabilità dal 271° al 360° giorno, la Cassa Edile effettua, inoltre, a favore dei lavoratori la stessa assistenza prevista dal presente Regolamento.

### **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

I lavoratori inabili al lavoro per T.B.C. per ottenere la relativa indennità sono tenuti a:

- presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile;
- consegnare alla Cassa Edile una dichiarazione dell'INPS o della Casa di Cura ovvero del Consorzio Antitubercolare attestante il periodo della inabilità al lavoro.

## XX) INABILITÀ PERMANENTE DERIVATA DA INFORTUNIO SUL LAVORO O DA MALATTIA PROFESSIONALE

I lavoratori hanno diritto alla relativa indennità in caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una invalidità permanente non inferiore all'11% per ogni singolo infortunio o malattia professionale.

Tale indennizzo viene conteggiato sulla base di euro 69,72= per ogni punto di inabilità riconosciuto dall'INAIL dall'11% al 99%. (Esempio: inabilità del 15% = euro 69,72 x 15 = euro 1045,83).

In caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una inabilità del 100% - inabilità permanente assoluta - data la eccezionale gravità del caso, viene erogata la indennità di euro 13.686,11=.

L'indennità di cui sopra, viene concessa alla condizione che l'evento originario, dal quale è derivata l'inabilità permanente, abbia avuto luogo nel periodo in cui il lavoratore risulta iscritto presso la

Cassa Edile della Provincia di Firenze e sempre che in detto periodo l'impresa datrice di lavoro abbia effettuato regolarmente i versamenti alla Cassa Edile stessa.

A decorrere dagli infortuni verificatisi con data successiva al 1°/10/2002 il suddetto regolamento viene modificato come segue:

I lavoratori hanno diritto alla relativa indennità in caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una validità permanente non inferiore al 6% per ogni singolo infortunio o malattia professionale. Tale indennizzo viene conteggiato sulla base di Euro 69,72 per ogni punto di inabilità riconosciuto dall'INAIL dal 6% al 99%.

(Esempio: inabilità del 15% = Euro 69,72 x 15 = Euro 1.045,83)

In caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una inabilità del 100% - inabilità permanente assoluta - data la eccezionale gravità del caso, viene erogata la indennità di Euro 13.686,11=. Si prevede inoltre il diritto al contributo anche se l'infortunio si è verificato quando il lavoratore era presente nel settore edile, regolarmente iscritto in altra Cassa Edile.

### **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

La richiesta della prestazione deve essere effettuata alla Cassa Edile da parte dei lavoratori, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data della lettera a mezzo della quale l'INAIL ha notificato all'interessato il grado di inabilità permanente accertato ovvero entro e non oltre 60 giorni dal timbro postale riferito alla predetta notifica.

Il lavoratore è tenuto a consegnare la lettera medesima, anche in copia, alla Cassa Edile entro il termine sopra indicato.

Qualora l'infortunio si sia verificato in una diversa circoscrizione occorre una dichiarazione della competente Cassa Edile che attesti la regolarità della posizione contributiva del lavoratore stesso in relazione regolarità contributiva dell'impresa datrice di lavoro.

### **Aggravamenti della inabilità permanente**

In caso di eventuali aggravamenti accertati dall'INAIL in ordine alla inabilità riconosciuta inizialmente ai lavoratori, verrà effettuato il relativo conguaglio a favore degli interessati da parte della Cassa Edile sempre che la richiesta del conguaglio stesso venga presentata da parte dei lavoratori, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data della lettera con la quale l'INAIL ha notificato agli interessati il maggior grado di inabilità accertato.

## **XXI) INFORTUNI AL DI FUORI DEL LAVORO INABILITÀ TEMPORANEA**

I lavoratori inabili al lavoro, a seguito di infortunio extra professionale, sono assistiti dall'INPS. Per quanto concerne la regolamentazione delle prestazioni nonché gli adempimenti delle imprese si fa pertanto riferimento a quanto stabilito dal presente Regolamento in relazione ai rimborsi per infortunio alle imprese.

## **XXII) INFORTUNI AL DI FUORI DEL LAVORO - INABILITÀ PERMANENTE**

INDENNITA' CORRISPOSTA A MEZZO DELLA APPOSITA POLIZZA STIPULATA DALLA CASSA EDILE ALLO STESSO TITOLO.

A seconda del grado di inabilità permanente accertato e sino ad un massimo di euro 5.577,73= per gli eventi fino al 28/02/2001 e euro 6.972,17= per gli eventi successivi al 1° marzo 2001.

La Cassa Edile, allo scopo di garantirsi dal rischio relativo alle prestazioni per gli infortuni al di fuori del lavoro (permanente, morte), ha stipulato una apposita polizza con una Compagnia di Assicurazione.

Questa prestazione viene erogata per tutti gli infortuni al di fuori del lavoro ad eccezione di alcuni che sono esclusi dall'assicurazione (guida di mezzi aerei e subacquei, paracadutismo ecc.) così come sono indicati nella polizza di cui sopra.

Per quanto concerne l'esercizio delle pratiche sportive vale la regolamentazione prevista dalla polizza stessa.

La Compagnia di Assicurazione provvede ad accertare il grado di inabilità permanente dei lavoratori ai quali siano residuati postumi invalidanti.

**Termine di presentazione della domanda:** a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'evento.

**Documentazione occorrente:** certificato medico attestante l'esistenza di postumi derivanti dall'infortunio subito.

**Decorrenza della indennità:** dagli infortuni extra-professionali che hanno avuto luogo dal 1° Febbraio 1992. La Compagnia di Assicurazione eroga, per ogni punto di invalidità accertato, euro 55,78= per gli eventi fino al 28/02/2001 e euro 69,72 per gli eventi successivi al 1° marzo 2001.

## **XXIII) MORTE CONSEGUENTE A: MALATTIA GENERICA, T.B.C. E INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO**

- a) Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:  
euro 4.131,66 alla moglie oltre a euro 180,76= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- b) Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:  
euro 4.131,66 al nucleo familiare oltre a euro 180,76 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- c) Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:  
euro 1.032,91= a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

## **Modalità richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari**

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa assistenza sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

## **XXIV) MORTE CONSEGUENTE A INFORTUNIO SUL LAVORO O A MALATTIA PROFESSIONALE**

- a) Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:  
- euro 12.394,97= alla moglie oltre a euro 216,91= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- b) Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:  
- euro 12.394,97 al nucleo familiare oltre a euro 216,91 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- c) Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:  
- euro 1.084,56 a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

## **Modalità richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari**

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa indennità sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

## **XXV) INDENNITÀ PER I FIGLI DEI LAVORATORI DECEDUTI**

Euro 877,98= per ogni figlio che risulti a carico della famiglia del lavoratore deceduto.

Questo contributo viene così ripartito:

- a) euro 438,99= al momento del decesso del lavoratore;
- b) euro 438,99= trascorso un anno dalla data del decesso, purchè il figlio risulti sempre a carico della famiglia.

## **Modalità richieste e termini di presentazione delle domande da parte dei familiari**

I familiari del lavoratore deceduto sono tenuti a presentare domanda alla Cassa Edile, unitamente allo stato di famiglia:

- a) per il primo contributo di euro 438,99= entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore;
- b) per il secondo contributo di euro 438,99= entro e non oltre 180 giorni dalla data in cui è scaduto un anno dal giorno del decesso del lavoratore.

## **XXVI) FONDO DI GARANZIA**

### **1) Decorrenza e diritto**

- a) A decorrere dal 1° ottobre 1995 è istituito un Fondo di Garanzia, avente separata ed autonoma gestione, allo scopo di effettuare anticipazioni, entro i limiti delle disponibilità del Fondo stesso, agli operai che risultino alle dipendenze di Imprese che siano state regolarmente iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Firenze per almeno due anni e per lo stesso periodo siano state in regola con tutti i versamenti, che abbiano inviato le relative denunce mensili e che siano state dichiarate fallite o che si trovino nelle procedure concorsuali previste dal R.D. 16/03/1992 n° 267 ad eccezione delle Imprese in Amministrazione Controllata.
- b) Il fondo di Garanzia è costituito con lo stanziamento per tre esercizi consecutivi di euro 51.645,69= ad Esercizio ed è alimentato dal Fondo di Riserva della Cassa Edile.
- c) Gli interventi economici a favore dei lavoratori delle imprese coinvolte in procedure concorsuali vengono prorogati ed estesi anche ai lavoratori dipendenti di imprese morose, riferiti alle prestazioni extracontrattuali ed all'anzianità professionale edile.
- d) Ambedue gli interventi economici a favore dei lavoratori saranno finanziati fino a totale esaurimento del fondo garanzia esistente presso la Cassa Edile.  
La presente disposizione ha valore dal 1° aprile 1999, tenendo conto di quanto è maturato dal 1° ottobre 1998 relativamente alle prestazioni sulle quali si intende intervenire.

### **2) Misure e modalità della prestazione**

Il Fondo di Garanzia anticiperà ai dipendenti delle Imprese di cui al punto 1, su domanda degli stessi, somme pari al 100% delle prestazioni maturate di APE Ordinaria e Straordinaria.

A tal fine la Cassa Edile provvederà all'accertamento del diritto che avrebbero maturato i Lavoratori, se le Imprese avessero regolarmente effettuato i versamenti, sulla base delle denunce pervenute.

### **3) Documentazione occorrente**

I Lavoratori, nei casi di cui al punto 1°), nel dichiarare e dare atto di ricevere l'anticipazione medesima dovranno contestualmente surrogare la Cassa Edile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., per gli importi ricevuti, nei propri diritti, ragioni e privilegi, dimostrando, altresì, di essere insinuati al passivo della procedura concorsuale. Resta in ogni caso impregiudicata, ove ricorra, la surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c.. I lavoratori sono responsabili verso la Cassa Edile di qualsiasi pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Nei casi di cui al punto 1 la Cassa Edile procederà al pagamento qualora ne ricorrano i diritti e quindi non occorre presentare nessuna domanda.

### **4) Termine di presentazione delle domande**

Le domande dei lavoratori interessati dovranno essere presentate entro 180 giorni dalla data di inizio della procedura concorsuale.

### **5) Validità del regolamento "Fondo di Garanzia"**

Il presente Regolamento è valido per un triennio a decorrere dal 1° ottobre 1995 ed è relativo a tutte le procedure concorsuali, di cui al punto 1), iniziate dopo tale data.

# **CAPITOLO D**

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO  
DEL 15 LUGLIO 2002**



CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 29 GENNAIO 2000 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DA VALERE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 2002, addì 15 del mese di luglio in Firenze

TRA

- la Sezione edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze rappresentata dal Presidente Domenico Lapenta con l'intervento della Commissione Sindacale composta da Giancarlo Banchetti, Angelo Grazzini, Alviero Guidotti, Gaetano Ragionieri e Carlo Volpi assistiti da Lorenzo Cellini e Giorgio Pizzuti dell'Associazione stessa

E

- le Segreterie provinciali e le delegazioni trattanti di FILLEA-CGIL di Firenze presente nella persona di Manola Cavallini, Alessandro Lippi, Sergio Luschi, Fabrizio Conti, Paola Galgani, Flavia Villani, Moreno Caccерini, Roberto Bacci, Nicola Ginsburg, Gabriella Dei, Sauro Lanzi, Sauro Brogi, Marco Borghesi, Ignazio Pintus e Pierluigi Ontanetti, Dantas Cabral Adriana e N'Dri Kouakou Felix, FILCA-CISL di Firenze presente nella persona di Nicola Longo, Stefano Iaccарino, Stefano Matelici, Nicola Di Domenico, Gianni Tentoni, Giuseppe Figlioli e Pietro Russi, FeNEAL-UIL di Firenze presente nella persona di Ernesto D'Anna, Domenico Vomero e Domenico Pisillo.

VISTO

- gli articoli 39 e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 imprese edili ed affini;
- l'accordo nazionale 29 gennaio 2002 tra ANCE e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FeNEAL-UIL;
- il CCPL 19 dicembre 1997 imprese edili ed affini Provincia di Firenze;

Si conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 29 gennaio 2000, da valere nella provincia di Firenze per i dipendenti delle imprese edili ivi operanti.

**PREMESSA**

Il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra regione, anche se in un quadro non del tutto omogeneo, soprattutto in provincia di Firenze, un importante elemento di crescita economica e sociale. Questi dati positivi devono trovare ulteriori conferme sia sul versante degli investimenti che della qualificazione del sistema produttivo locale.

Determinanti per la competitività delle aziende saranno non solo il mercato e i vincoli legislativi e burocratici, ma anche il grado di relazioni che le parti sociali sapranno darsi.

Importante sarà anche la sensibilizzazione della Pubblica Amministrazione per dare pratica attuazione a quei provvedimenti che consentono di diffondere la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori. In questo senso devono essere superati i ritardi che impediscono una effettiva messa in rete di tutti gli elementi conoscitivi che servono per contrastare in maniera efficace il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra le imprese. Al riguardo le parti si faranno promotrici, insieme alle altre organizzazioni imprenditoriali, nei confronti di INPS e INAIL di tutte le azioni possibili affinché venga definito in tempi brevi il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC), sulla base di analoghe esperienze già concretizzate in altre province italiane e auspicando analoga iniziativa a carattere regionale, compreso l'auspicio della definizione di una legge regionale.

Obiettivo principale del DURC è semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di appalti pubblici e privati e favorire una competizione fondata sulla qualità organizzativa e progettuale del cantiere e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all'osservanza delle regole della competizione e del rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive.

Inoltre la strutturale carenza di mano d'opera che si registra nella nostra provincia determina, in alcuni casi, un freno allo sviluppo delle imprese. Il crescente impiego di lavoratori "non locali" deve essere visto come una opportunità da consolidare attraverso adeguate e concrete politiche di accoglienza.

A tal fine la Sezione edilizia dell'Associazione degli Industriali di Firenze e FENEAL (UIL), FILCA (CISL) e FILLEA (CGIL) della provincia di Firenze sono convinte che un sistema evoluto di relazioni industriali non possa prescindere da bilaterali esperienze di informazione, partecipazione e concertazione.

Le parti ritengono altresì, attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e la individuazione di possibili soluzioni, di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo occupazionale edile.

Rispetto a ciò le parti concordano sull'importanza di un tavolo sulle grandi opere programmate e più in generale sulle caratteristiche dell'edilizia fiorentina per il monitoraggio delle risorse professionali e dei profili necessari con l'obiettivo di programmare strumenti e politiche attive del lavoro per il settore delle costruzioni in provincia di Firenze, che consentirà, attraverso un'attenta lettura dei dati, alle imprese di affrontare, opportunamente attrezzate, le difficoltà o di mettere a frutto una strategia per elevare il livello di professionalità e produttività della risorsa lavoro.

Le parti ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività, anche al fine di salvaguardare l'occupazione.

Da quanto sopra le parti ritengono necessario procedere con coerenza su obiettivi, individuati come prioritari, e che risulteranno vincenti nel futuro.

La Sezione edilizia di AIF e le OO.SS di categoria intendono definire le caratteristiche e le finalità di

cui sopra, attraverso la pratica del dialogo sociale e della concertazione con le Istituzioni, avente per oggetto argomenti sui quali è stata raggiunta una convergenza tra le parti.

Pertanto per perseguire tale obiettivo, le parti individuano nelle seguenti materie il coinvolgimento delle Istituzioni interessate:

- a) regole e procedure omogenee per appalti sia pubblici che privati;
- b) la lotta al lavoro irregolare;
- c) cronogramma delle opere in via di cantierizzazione o in procedura di appalto con l'obiettivo di individuare i profili professionali dei lavoratori interessati;
- d) il piano delle cave e delle discariche.

Le parti ribadiscono che tali proposte sono finalizzate al consolidamento del settore edile, ma sono anche consapevoli che il processo di riposizionamento strategico delle imprese passa attraverso l'azione di tutti i soggetti coinvolti.

## POLITICHE DI ACCOGLIENZA

Le parti condividono l'integrazione lavoro/accoglienza. Con l'obiettivo, pertanto, di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Firenze, ma non residenti oppure provenienti da paesi comunitari e non, le parti auspicano la definizione del progetto "Affitto Firenze" o la verifica sulla possibilità di utilizzare aree dismesse o smettibili di proprietà privata o del demanio pubblico quale volano in grado di immettere sul mercato un numero significativo di alloggi di edilizia pubblica/convenzionata.

Le parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l'accoglienza dei lavoratori non residenti.

Le parti concordano di istituire un tavolo per l'individuazione della fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all'istituto dell'accoglienza mediante l'eventuale utilizzo di risorse disponibili presenti presso gli enti bilaterali.

### Art. 1 - CATEGORIE

Per quanto attiene alle qualifiche degli operai, vale l'assegnazione delle categorie e lo incasellamento stabilito dall'art. 78 del CCNL 29 gennaio 2000.

Si differenziano da quanto sopra indicato le seguenti classificazioni già in atto nel precedente Contratto Integrativo Provinciale.

Operai specializzati

- ⊙ Camionista capace di eseguire lavori di ordinaria manutenzione.
- ⊙ Fontaniere specializzato capace di eseguire a regola d'arte tutti i lavori, ienrenti alla sua specialità, che possono essergli affidati.

### Operai qualificati

- ⊙ Ferraiolo di 2<sup>a</sup> categoria
- ⊙ Terraziere (che sa eseguire oltre ai compiti dello sterratore lavori di tracciatura e arcature degli scavi)
- ⊙ Spaccapietre e battitore di sassi
- ⊙ Applicatore di bitume
- ⊙ Fontaniere
- ⊙ Carrettiere, barcaio
- ⊙ Guardiano notturno

### Operai comuni (manovali specializzati)

- ⊙ Guardiano diurno in quanto assunto come tale
- ⊙ Sterratore (che sa eseguire lavori di scavo attenendosi al tracciato e al filo a piombo, profilatura di scarpata di cunette stradali, la sbatacchiatura (e non armamento) degli scavi e il livellamento del terreno secondo la picchettatura)
- ⊙ Aiuto carpentiere
- ⊙ Aiuto minatore

Laddove sia ritenuto necessario per la presenza di situazioni meritevoli di esame, le parti potranno procedere ad un incontro in sede aziendale al fine di verificare la corretta applicazione dell'inquadramento professionale delle maestranze.

Qualora sorgessero contestazioni sull'attribuzione delle qualifiche, troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 78 quint'ultimo comma, e dall'art. 103 punto 3 del CCNL 29/1/2000.

## **Art. 2 - MINIMI DI PAGA ORARIA**

Ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 29 gennaio 2000 di cui al precedente art. 1 e secondo le misure stabilite dall'allegato A del CCNL 29 gennaio 2000, sono applicati i minimi di paga oraria.

## **Art. 3 - ORARIO DI LAVORO**

Vale e resta naturalmente fermo quanto fissato dall'art. 10 (recuperi) del CCNL 29 gennaio 2000.

Le disposizioni di cui al 1° co. non si applicano agli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, il cui orario s'intende regolato dalle disposizioni previste dall'art. 6 del CCNL 29/1/2000 e dalla legge che disciplina la materia.

In presenza di importanti opere pubbliche e private ed infrastrutture, nonché di attività di edilizia stradale che difficoltizzino la viabilità urbana, potranno essere applicati, previa intesa fra le parti, regimi di orario che, favorendo una maggiore produttività e salvaguardando i livelli occupazionali, attenuino i disagi insiti nell'attività produttiva stessa.

Le parti concordano che a livello aziendale, entro il mese di aprile di ogni anno, siano stabiliti, nel

corso di un apposito incontro, i periodi di godimento degli istituti previsti contrattualmente (le ferie, permessi individuali retribuiti, etc. ...)

A tal fine, in considerazione dell'imprevedibilità del lavoro in edilizia e la conseguente impossibilità di predisporre, entro limiti rigidi, il godimento degli istituti di cui sopra, le parti convengono che qualora dovessero emergere effettive esigenze tecnico-produttive, che impediscano il rispetto di quanto concordato a livello aziendale, le parti dovranno provvedere congiuntamente ad un riesame di quanto precedentemente concordato.

#### Art. 4 - LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Con riferimento all'art. 21 del Contratto Nazionale 29/1/2000, si elencano appresso i lavori speciali disagiati da compensare con le indennità percentuali rispettivamente a fianco indicate per gli operai che lavorano ad economia sugli elementi retributivi di cui al punto 3, lettera a) dell'art. 25 (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale) e per gli operai che lavorano a cottimo sugli elementi retributivi di cui al punto 3, lettera b) dell'art. 25 (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, utile minimo contrattuale di cottimo 8%, di cui all'art. 13, utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 19, 20, 34 e 35 del Contratto Nazionale).

#### LAVORI VARI

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Lavori sui ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo e comunque in sospensione):<br>maggiorazione del   | 14%        |
| 2) Lavori su scale a tipo porta:<br>maggiorazione del   | 18%        |
| 3) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume:<br>maggiorazione del  | 12%        |
| 4) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe:<br>maggiorazione del  | 12%        |
| 5) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità da mt. 3,50 a mt. 5:<br>maggiorazione del<br>oltre a mt. 5:<br>maggiorazione del<br>(qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio) | 13%<br>16% |
| 6) Lavori di scavo e costruzione di pozzi da mt. 3,50 a mt. 5:<br>maggiorazione del<br>oltre a mt. 5:<br>maggiorazione del  | 21%<br>26% |
| 7) Spurgo di pozzi bianchi fino a mt. 3 di profondità:  |            |

maggiorazione del ed oltre i mt. 3:	18%
maggiorazione del	22%
8) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti: maggiorazione del	23%
9) Lavori in pozzi neri preesistenti: maggiorazione del	30%
10) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono ed impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetta, a tale titolo, uno speciale trattamento: maggiorazione del	13%
11) Ai carriolanti che trasportano materiale per arginature o allontanamento di materiale dai fiumi e torrenti che sono costretti, nello svolgimento di tale lavoro, a superare i dislivelli di oltre mt. 3 dal letto del fiume, con rampa in pendenza non inferiore al 10%: maggiorazione del	5%
12) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di soprano a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso: maggiorazione del	21%
13) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: maggiorazione del	18%
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: maggiorazione del	18%
15) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei materiali): maggiorazione del	15%
16) Lavori di palificazione e trivellazione, limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua e fango: maggiorazione del	5%
17) Lavori eseguiti sotto la pioggia o la neve, quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora, oltre ai mezzi protettivi forniti dall'impresa: maggiorazione del	5%
18) Lavori di spalatura della neve o del ghiaccio sulle strade, sui binari, sui piazzali e nelle stazioni:	

di giorno:

- a) quando non nevica e non piove:  
maggiorazione del 10%
- b) quando nevica o piove:  
maggiorazione del 20%

di notte:

- a) quando non nevica e non piove  
maggiorazione del 20%
- b) quando nevica o piove:  
maggiorazione del 30%

- 19) Lavori in acqua, oltre i mezzi protettivi disposti dall'impresa, se l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua, oltre i 15 cm.:  
maggiorazione del 22%

Lavori per i quali l'operaio è costretto a lavorare con i piedi dentro la melma di altezza superiore a 12 cm.:  
maggiorazione del 16%

Lavori in cassoni ad aria compressa in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 29.1.2000:

- da 0 a 10 m.: maggiorazione del 54%
- da oltre 10 a 16 m.: maggiorazione del 72%
- da oltre 16 a 22 m.: maggiorazione del 120%
- oltre 22 m.: maggiorazione del 180%

20) Lavori in galleria

- a) Al personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio:  
maggiorazione del 46%
- b) al personale addetto ai lavori di cui sopra e dove la presenza di acqua non superi i cm. 15:  
maggiorazione del 39%
- c) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi:  
maggiorazione del 60%
- d) al personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione:  
maggiorazione del 26%
- e) al personale addetto ai lavori di cui sopra, in presenza di acqua oltre i 15 cm. Sul piano di lavoro:

	maggiorazione del	28%
f)	al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, oltre la fornitura dei normali mezzi protettivi:	
	maggiorazione del	46%
g)	al personale addetto ai trasporti di cui alle lettere d), e), f), eseguiti promiscuamente dentro e fuori galleria: maggiorazioni dell'11% per la lettera d), del 14% per la lettera e) e del 23% per la lettera f);	
h)	al personale addetto alla manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento ferroviario:	
	maggiorazione del	18%
i)	al personale addetto alla costruzione di pozzi verticali iniziati dal basso:	
	maggiorazione del	36%
l)	al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, in aggiunta alle singole percentuali di cui sopra, l'ulteriore indennità del	
		15%
m)	al personale addetto ai lavori in galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante:	
-	da 1 Km. a 2 Km. dall'imbocco:	
	maggiorazione del	18%
-	oltre a 2 Km. dall'imbocco:	
	maggiorazione del	20%
	Con decorrenza 1.5.1981:	
-	oltre 5 Km. dall'imbocco:	
	maggiorazione del	30%

Resta inteso che le percentuali di cui al punto m) sono cumulabili con quelle previste ai punti a), b), c) e d).

#### **Art. 5 - DIARIA E TRASFERTA**

In riferimento a quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 29.1.2000 si conviene quanto segue: la diaria di cui all'art. 22, 2° co., del CCNL 29.1.2000 è corrisposta con decorrenza 1° settembre 1980 con i seguenti criteri:

1. Corresponsione della misura del 4% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in cantiere, debbono percorrere una distanza non superiore ai 10 KM. dal confine comunale. Nessuna indennità è dovuta qualora il cantiere dove l'operaio si rechi a prestare la propria opera sia nello stesso Comune di quello per il quale è stato assunto.
2. Corresponsione della misura dell'8% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 10 Km. ma non superiore ai 20 Km. dal confine comunale.
3. Corresponsione della misura del 12% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria

opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 20 Km. ma non superiore ai 30 Km. dal confine comunale.

4. Corresponsione della misura del 17% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 30 Km. ma non superiore ai 45 Km. dal confine comunale.
5. Corresponsione della misura del 20% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 45 Km. dal confine comunale.

Nei casi previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5) verranno inoltre rimborsate ai lavoratori le spese di viaggio per recarsi sul lavoro. In caso che vi si rechino con mezzi propri il rimborso verrà corrisposto in eguale misura e, ove non esista la possibilità di riferirsi ad una tariffa di mezzi di trasporto esistenti, la misura stessa sarà convenuta di volta in volta tra l'azienda e il lavoratore interessato.

La diaria di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

#### Computo della diaria

Le percentuali di cui al presente articolo sono da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione:

- a) paga base di fatto, comprensiva dell'indennità territoriale di settore e dell'elemento economico territoriale;
- b) indennità di contingenza.

Le percentuali in parola devono essere corrisposte per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Vengono assorbite sino a concorrenza tutte le condizioni di miglior favore che in sede aziendale sono state concesse sulla stessa materia.

#### Trasferta

In caso di pernottamento fuori sede, l'impresa deve rimborsare all'operaio le spese di viaggio e provvedere per l'alloggio ed il vitto, o a rimborsare le spese relative ove queste non siano state precedentemente concordate in misura forfettaria.

In tale ipotesi l'operaio non ha diritto alla diaria di cui sopra.

Se la durata del lavoro fuori sede supera i tre mesi, spetterà al lavoratore, oltre quanto previsto al paragrafo precedente dal 1 luglio 2002, il rimborso di un viaggio di andata e ritorno per ogni due mesi di assenza dalla sua residenza.

Le parti concordano di costituire un “Gruppo di studio” per esaminare l’istituto alla luce delle modifiche intervenute nell’ambito di operatività territoriale delle imprese edili fiorentine anche in relazione allo sviluppo metropolitano dell’area.

#### **Art. 6 - PERIODO ANNUALE DI RIPOSO**

Ai sensi del 4° co. dell’art. 16 del CCNL 29/1/2000 viene confermato che il godimento delle ferie debba avvenire nella misura di tre settimane consecutive nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto. Ciò premesso, tenuto conto della necessità di mantenere in attività i cantieri delle imprese si concorda che, a fronte di obiettive esigenze produttive e di necessità tecnico-organizzative, potrà essere stabilito ai fini del godimento delle ferie nei mesi di giugno, luglio e agosto, di comune accordo tra le parti, lo scaglionamento dei lavoratori nell’assegnazione delle ferie.

Il restante periodo sarà concordato tra lavoratore ed azienda tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa stessa.

#### **Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA, FERIE, RIPOSI ANNUI**

Ai sensi dell’art. 19 del CCNL 29.1.2000, il trattamento spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia, riposi annui viene assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% da calcolarsi sulla paga base, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e contingenza, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL 29.1.2000, secondo le modalità previste dall’art. 19 del contratto medesimo.

Gli importi delle aliquote relative alla gratifica natalizia, alle ferie, devono essere accantonati presso la Cassa Edile con versamenti mensili, posticipati, secondo le modalità stabilite dalla stessa Cassa Edile, d’accordo con le Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori stipulanti.

Resta convenuto che l’importo a carico dell’impresa spettante durante il periodo di malattia, anche professionale, ed infortunio verrà accantonato dall’impresa alla Cassa Edile, la quale provvederà a corrisponderlo secondo le scadenze e le modalità stabilite in precedenza.

Fatto salvo il diritto al 1° comma punto b) art. 5 CCNL 29/1/2000, il 4,95% per riposi annui, così come previsto dal punto B) comma 6, dello stesso articolo è corrisposto alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’azienda.

Chiarimento a verbale

La percentuale del 18,5% per ferie e gratifica natalizia va imputata al trattamento economico:

- per gratifica natalizia nella misura del 10,00 %
- per ferie nella misura dell’ 8,50 %

per riposi annui il 4,95% è corrisposto direttamente dall’azienda così come previsto dall’art. 5 CCNL 29/1/2000.

## Art. 8 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

L'indennità territoriale di settore di cui all'Accordo Nazionale dell'8.1.1987 resta ferma nelle cifre appresso indicate:

4° livello	L. 1.296,43 orarie	pari a	euro 0,67 orari
Operaio specializzato	L. 1.207,33 orarie	pari a	euro 0,62 orari
Operaio qualificato	L. 1.093,74 orarie	pari a	euro 0,56 orari
Operaio comune	L. 952,26 orarie	pari a	euro 0,49 orari

## Art. 9 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale 29 gennaio 2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del CCNL 29 gennaio 2000 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Firenze, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall'INPS per intervento della CIG.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 29 gennaio 2002.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1 ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1 ottobre 2000 / 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazione dall'Osservatorio di settore, dagli Enti paritetici e dagli altri

- centri di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lett. d), e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura del 11% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° dicembre 2003. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il CCPL 19 dicembre 1997.

Relativamente, quindi, all'anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

categorie	dal 1.1.2003		dal 1.12.2003	
	orario	mensile	Orario	Mensile
Quadri e impiegati di 1 <sup>^</sup> super	-	109,69	-	139,60
Impiegati di 1 <sup>^</sup>	-	98,72	-	125,64
Impiegati di 2 <sup>^</sup>	-	82,27	-	104,70
Impiegati e operai di quarto livello	0,44	76,78	0,56	97,72
Impiegati di 3 <sup>^</sup> e op. specializzati	0,41	71,30	0,52	90,74
Impiegati di 4 <sup>^</sup> e op. qualificati	0,37	64,17	0,47	81,67
Impiegati di 4 <sup>^</sup> I° impiego e op. comuni	0,32	54,84	0,40	69,80
Custodi, portinai, fattorini	0,28	-	0,36	
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,25	-	0,32	

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135, in quanto

il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art. 2.

Le parti si danno atto che dovrà essere applicato il punto VIII del CCNL 29 gennaio 2002 riferito alla prestazione aggiuntiva APE, così come sarà indicato dalla CNCE, o comunque come dal CCNL richiamato.

## **Art. 10**

### **A) FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA PROFESSIONALE EDILE**

#### **B) AMBIENTE E SICUREZZA**

### **A) FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA PROFESSIONALE EDILE**

Il contributo per la Scuola Professionale Edile denominato “formazione e sicurezza” di cui all’art. 92 e 87 del CCNL 29.1.2000 (v. allegato A) è fissato, nella misura dell’1% sui seguenti elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del contratto stesso: paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, elemento economico territoriale.

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Scuola Professionale Edile e della Cassa Edile e approvate dalle parti stipulanti il presente accordo.

Le parti riconoscono un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività delle aziende.

La scuola professionale Edile, su questi presupposti mantiene il suo ruolo di ente gestore delle azioni formative in relazione alle evoluzioni professionali in atto.

A tal fine le parti concordano quanto segue:

- Valorizzazione del nostro sistema formativo che compie 40 anni attraverso una campagna di informazione per promuovere il settore edile così come definito nell'accordo 8 febbraio 2001.
- Sulla necessità di dare attuazione alle eventuali intese di carattere nazionale in tema di percorsi formativi e l'avanzamento di qualifica e di carriera dei singoli lavoratori, monitoraggio dei percorsi di crescita professionale, valorizzazione sul mercato del lavoro delle competenze dei lavoratori.
- Formazione continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata di tutti i profili professionali, per aggiornamento, specializzazione, e per accompagnare i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, dismissioni dei grandi cantieri con l'ambizione di riconvertire il personale ai fabbisogni dei cantieri fiorentini come canale privilegiato di accesso.

Le parti auspicano il completamento del processo avviato con l'accordo regionale 24/4/2002 per la definizione di un sistema regionale di formazione al fine di facilitare ed ottimizzare il rapporto

fra domanda ed offerta formativa per meglio intercettare le risorse disponibili accedendo alle varie forme di finanziamento previste, con l'obiettivo di razionalizzare il sistema formativo all'interno della regione.

A tal proposito per maggiore partecipazione dei giovani ai corsi professionali organizzati dalla Scuola Professionale Edile, le parti auspicano una più penetrante pubblicizzazione delle iniziative anche presso il mondo della scuola dell'obbligo affinché nuove leve entrino nel settore. Nel riconfermare la validità dell'attività svolta e delle iniziative promosse dalla Scuola Professionale Edile in tema di formazione, le parti auspicano una sempre maggiore e qualificata attività formativa dell'ente in grado di soddisfare le esigenze del settore edile fiorentino. Strettamente collegata ai risultati già conseguiti ed al futuro impegno della Scuola Professionale Edile nel comparto formativo le parti concordano di ridurre il periodo al termine del quale attribuire l'inquadramento finale ai giovani in possesso dell'attestato della Scuola Professionale, assunti in qualità di apprendisti. Di conseguenza il riconoscimento della qualifica operaia di II° livello al giovane in possesso dell'attestato di cui sopra avverrà dopo un anno di effettivo lavoro in qualità di apprendista.

Per il trattamento economico da riconoscere in tale periodo si fa esplicito riferimento all'art. 93 del CCNL 29.1.2000 applicando le percentuali previste per gli ultimi due semestri (80% e 85%).

Le parti richiamano le intese realizzate in sede sindacale sulle finalità e sull'organizzazione del Formedil, comprese quelle raggiunte in data 5.11.1985 sulla formazione degli apprendisti. Decidono inoltre, alla luce delle novità emerse sia a livello nazionale che locale sui temi della formazione professionale, di procedere ad un'operazione di raccolta in un unico testo di tutti gli Accordi riguardanti la Scuola Professionale Edile.

## B) AMBIENTE E SICUREZZA

Le parti con il proposito di mantenere al massimo livello l'attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e coerentemente a quanto enunciato nella premessa, ribadiscono la validità dell'esperienza di relazioni costruttive anche su questa materia alla luce dei D.Lgs. 626/94 e 494/96. Riconfermano la volontà di affrontare le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza sulla base di relazioni sistemiche di tipo partecipativo.

A tale proposito le parti, al fine di un controllo delle effettive misure di prevenzione degli infortuni, per raggiungere gli obiettivi ottimali di comune interesse, sollecitano una incisiva azione formativa, informativa e di addestramento periodica per tutti i lavoratori occupati all'interno dei cantieri edili della provincia di Firenze, utilizzando la scuola edile (a cui sono state demandate le funzioni del CTP con accordo 15/5/97 v. allegato A) come strumento tecnico contrattuale idoneo all'applicazione delle leggi 626/94 e 494/96 per quanto dispongono in merito.

Riconfermando la validità dell'accordo 20 marzo 1998 con il quale fu deciso di promuovere corsi di formazione per RLS, lavoratori nuovi assunti, che si sono regolarmente svolti attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla materia, con l'obiettivo di promuovere ulteriori azioni che migliorino le condizioni di sicurezza dei cantieri le parti convengono di programmare:

- a) 32 ore di formazione per RLS da svolgersi periodicamente nel normale orario di lavoro.
- b) 8 ore di formazione per i lavoratori ai sensi dell'art. 88, c. 13, del CCNL 29 gennaio 2000.
- c) Iniziative per valutare la possibilità di istituire uno sportello informativo per aziende e lavoratori, su materie attinenti le norme di igiene e sicurezza, con la finalità di promuovere la sicurezza nei cantieri, localizzato presso la Scuola Professionale Edile così come previsto dal punto 8) del regolamento CTP: “diffusione .... di materiale di propaganda antinfortunistica, c) “esercita una attività di consulenza per la prevenzione nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e sulle misure prevenzionali, compresi i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori.....”
- d) Iniziative per valutare l'istituzione dell'anagrafe dei RLS delle aziende iscritte alla cassa edile di Firenze, (eletti o nominati secondo le vigenti normative di legge e contrattuali) con l'obiettivo di mirare le informazioni specifiche al ruolo e la diffusione dello sportello informativo.

Considerata l'esperienza dei cantieri Alta Capacità Ferroviaria si conviene sull'opportunità di promuovere, coinvolgendo le Istituzioni Locali, confronti preventivi, almeno per i grandi cantieri che si apriranno, e quindi sulla necessità che le parti sociali, e/o le singole imprese aggiudicatrici di opere importanti definiscono un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere sulle questioni della sicurezza e dell'ambiente di lavoro oltreché sulle condizioni di lavoro.

## Art. 11 - CASSA EDILE

Le parti riconfermano la validità e l'efficacia della Cassa Edile esistente, tale condizione è garantita dalla qualità delle prestazioni che essa sta offrendo ed è anche condizione che meglio contribuisce a soddisfare unitariamente le attese dei lavoratori e del settore.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 29.1.2000 le Organizzazioni stipulanti stabiliscono che a far data dal 1° marzo 2001 il contributo per le imprese e per i lavoratori è definito nella misura complessiva del 2,70% (2,25% a carico dei datori di lavoro, 0,45% a carico dei lavoratori), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25, punto 3, del CCNL 29 gennaio 2000 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

La quota a carico del lavoratore deve essere trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa la quale deve provvedere a versarla alla Cassa Edile, unitamente alla quota a proprio carico, con le stesse modalità e nei termini stabiliti dalla Cassa Edile per il versamento della percentuale di cui all'art. 7 del presente contratto.

Qualora non si potesse più far fronte alle prestazioni assistenziali che sono demandate alla Cassa Edile dagli accordi nazionali e/ locali le Associazioni sindacali contraenti si incontreranno per determinare l'ammontare del contributo nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 39 del contratto nazionale.

In conformità a quanto disposto dai comma 13 e 14 dell'art. 37 del CCNL 29/1/2000 le parti si riservano di approvare, per ciascun esercizio finanziario, le prestazioni assistenziali deliberate dal Consiglio di Amministrazione stesso, la natura, la misura, nonché la decorrenza e la durata delle singole prestazioni.

Le parti si riservano altresì di stabilire quali tra le dette prestazioni, finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL 29/1/2000 e dal presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai tre comma precedenti con protocolli aggiuntivi del presente contratto, del quale formeranno parte integrante.

La dichiarazione scritta di adesione al contratto nazionale, agli accordi locali integrativi, nonché allo Statuto o al Regolamento della Cassa Edile stessa, come previsto dal punto b) dell'art. 37 del CCNL 29/1/2000, da rilasciarsi dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, sarà accolta a cura della Cassa Edile.

## Art. 12 - PASTO CALDO

Si conviene che il servizio di pasto caldo nei cantieri edili, da realizzarsi laddove sia possibile attraverso il ricorso a società all'uopo specializzate e già individuate nell'accordo del 1° ottobre 1979, spetterà per quei cantieri la cui durata minima sia di tre mesi ed in cui lavorino almeno cinque operai

dipendenti, di cui il 75% richieda di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere. Resta inteso che nella determinazione del numero dei richiedenti, la frazione superiore allo 0,50% è da considerarsi unità. L'impresa concorrerà al pagamento del pasto con la percentuale dell'85% e comunque fino ad un importo massimo stabilito secondo le modalità di cui al successivo 5° co. Resta inteso che la percentuale residua del 15%, a carico del lavoratore, coprirà per intero il costo del primo piatto.

Qualora non sia possibile il ricorso alle predette società e si ricorra ad altro punto di ristoro, il limite massimo di intervento dell'azienda è determinato ai sensi del verbale di accordo 23.5.1986.

Laddove esistano alloggiamenti e baracche in cantiere e l'azienda provveda alla realizzazione del vitto, è previsto lo stesso intervento economico per ogni pasto di cui al 1° co. del presente articolo.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivo ordinario, un'indennità sostitutiva di mensa. Tale importo è utile solo ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso escludendo così qualsiasi altro istituto compreso quello di cui alla percentuale dell'art. 19 del CCNL 29/1/2000 in quanto già previsto nella determinazione della sua misura. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo salvo i casi degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle esigenze dell'azienda. La medesima indennità, e con le stesse modalità sopra indicate, sarà corrisposta anche agli operai dipendenti delle imprese che svolgono la loro opera nei cantieri con meno di 5 dipendenti aventi una durata inferiore a 3 mesi.

I costi del pasto e la relativa indennità sostitutiva avranno i seguenti valori alle sottoindicate scadenze:

A) Operai dal 1/7/2002

- 1) il contributo economico aziendale di cui al 1° co. è pari a euro 4.20
- 2) il contributo economico aziendale di cui al 2° co. è pari a euro 5.39
- 3) l'importo dell'indennità sostitutiva è pari a L. 0,39 per ora di effettivo lavoro prestato.

Viene assorbito sino a concorrenza quanto concesso in sede aziendale allo stesso titolo.

B) Impiegati dal 1/7/2002

- 1) il contributo finanziario aziendale di cui al 1° co. è pari a euro 4.20;
- 2) il contributo finanziario aziendale di cui al 2° co. è pari a euro 5.39;
- 3) l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è pari a euro 67,47 mensili.

Tale normativa sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, quanto già eventualmente concesso ai medesimi dipendenti per analogo titolo in sede aziendale.

In caso di istituzione a livello nazionale, in conseguenza del rinnovo del contratto di lavoro, del servizio del pasto o istituti similari, le parti convengono l'opportunità di un adeguamento della normativa provinciale alla previsione nazionale.

## Art. 13 - INDENNITÀ DI TRASPORTO

Con l'intento di esercitare un'azione promozionale verso l'uso di servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro. La misura dell'indennità è con decorrenza 1 luglio 2002 pari a euro 0,08 orari da corrispondere all'operaio per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate (in seguito definite orarie).

La suddetta indennità non è dovuta qualora l'impresa provveda essa stessa al trasporto dell'operaio con i propri mezzi o da zona limitrofa all'abitazione (fino a 500 m. dalla stessa) e viene invece corrisposta, dal 1.7.2002, nella misura di euro 0,02 orari a coloro che vengono presi dall'azienda dai luoghi di raccolta.

Per quei lavoratori che per recarsi al lavoro si servono dei servizi ferroviari o di autolinee in concessione e poi utilizzano servizi pubblici municipalizzati, la suddetta indennità viene elevata dal 1.7.2002 alla misura di euro 0,16 orari; nell'ipotesi in cui l'Azienda provveda a prelevare da appositi luoghi di raccolta, tramite mezzi messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori provenienti da fuori comune tramite servizio ferroviario o di autolinee in concessione, a questi ultimi viene elevata, con decorrenza 1.7.2002 l'indennità alla misura di euro 0,14 orari;

Tali importi sono utili ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Con decorrenza 1° luglio 2002 i valori dell'indennità di trasporto per gli impiegati sono:

1^ ipotesi euro 14,05 mensili;

2^ ipotesi euro 4,02 mensili;

3^ ipotesi euro 28,10 mensili;

4^ ipotesi euro 24,08 mensili;

Gli importi di cui sopra vanno riconosciuti esclusivamente per le giornate effettivamente lavorate e vanno computati ai soli fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, escludendosi la computabilità sugli altri istituti contrattuali. Resta inteso che le suddette indennità non sono riconosciute quando il dipendente utilizza il mezzo di trasporto di proprietà dell'azienda per recarsi al posto di lavoro. La normativa sostituisce ed assorbe quanto già eventualmente concesso ai medesimi dipendenti per analogo titolo a livello aziendale.

L'applicazione di quanto sopra agli impiegati, annulla e sostituisce l'accordo sindacale, avente per oggetto l'analoga indennità, sottoscritto in data 19/10/1989.

Nota a verbale

Per effetto del sistema degli arrotondamenti degli importi in Euro, le indennità previste a coloro che vengono presi dall'azienda nei luoghi di raccolta, ovvero euro 0,02 orari e euro 4,02 mensili, non hanno subito incrementi rispetto al C.C.P.L. 19/12/1997. Pertanto, esclusivamente per tali indennità, in sede

di rinnovo del prossimo contratto integrativo provinciale di lavoro si terrà conto, oltre ai futuri incrementi che potranno essere concordati, dei decimali non considerati per effetto dell'arrotondamento (0,0032) risultanti dall'applicazione della percentuale di incremento del 16%, del presente accordo, secondo il metodo di calcolo già adottato per le altre indennità di trasporto orarie e mensili previste dall'articolo in questione.

#### **Art. 14 - INFORTUNIO**

L'impresa corrisponderà all'operaio infortunato, alla scadenza del periodo di paga e unitamente alle competenze dello stesso, un acconto pari al 90% delle competenze dovute dall'INAIL al lavoratore.

L'impresa è tenuta a corrispondere consecutivamente gli acconti di cui al comma precedente per un periodo massimo di due mesi.

Nel conteggio delle suddette ore sono escluse le ore non prestate nei primi tre giorni di infortunio.

Le sopraindicate somme corrisposte per infortunio verranno detratte dalle competenze spettanti all'operaio nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la corresponsione di cui sopra: nel caso in cui l'operaio infortunato comunichi, salvo verifica, di non aver percepito acconti da parte dell'INAIL il recupero dovrà essere differito al momento dell'incasso percepito dall'istituto.

Qualora nel mese successivo non sia possibile procedere totalmente al recupero di quanto anticipato, l'impresa procederà comunque fino a concorrenza delle spettanze dell'operaio e procederà al recupero della differenza nei mesi successivi. In tema di erogazione dell'indennità di inabilità temporanea conseguente ad infortunio o malattia professionale, le parti provvederanno ad intervenire presso l'INAIL per rendere quanto più possibile solleciti i tempi di erogazione dell'indennità giornaliera.

#### **Art. 15 - QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE**

Con riferimento all'art. 37 del CCNL 29/1/2000 la quota territoriale di adesione contrattuale viene fissata nella misura paritetica dello 0,43% a carico dei datori di lavoro e dello 0,43% a carico dei lavoratori da calcolarsi sui seguenti elementi: paga base, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e ex indennità di contingenza. L'importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato unitamente all'importo della quota a carico del datore di lavoro stesso alla Cassa Edile, secondo le modalità ed alle condizioni già concordate dalle Associazioni sindacali stipulanti.

Per la ripartizione del gettito complessivo delle quote suddette si fa riferimento all'ultimo capoverso parte c) del citato art. 37 del CCNL 29/1/2000.

Le stesse modalità e le stesse condizioni fissate per le quote territoriali di adesione contrattuale

di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale di cui al 2° co. e seguenti della parte c) dell'art. 37 del citato CCNL 29/1/2000, nella misura dello 0,223% a carico dei datori di lavoro e in eguale misura e con le stesse decorrenze a carico degli operai da calcolarsi sui seguenti elementi: paga base, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e ex indennità di contingenza.

In relazione alle possibilità ravvisate dall'art. 38 del CCNL 29/1/2000, viene adottato, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di cui ai precedenti commi, il sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe, in conformità ai criteri stabiliti con l'accordo nazionale 25/7/1996.

A far data dal 1 ottobre 2000 entra in vigore la nuova delega che stabilisce l'importo, fissato nella misura dello 0,72% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL o come eventualmente indicato o modificato dai successivi rinnovi dello stesso CCNL e, per importi non inferiori a quelli in vigore alla data del 1° ottobre 2000. Questa conterrà l'indicazione della scelta confederale ed avrà valore sostitutivo delle precedenti deleghe eccezionalmente senza revoca. Con riferimento all'art. 37, lettera c) sesto comma, del CCNL 29/1/2000 la quota territoriale di adesione contrattuale fissata nella misura paritetica dello 0,43% a carico dei datori di lavoro e dello 0,43% a carico dei lavoratori, è calcolata, con decorrenza 1/7/1998 sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 29/1/2000 maggiorati del 18,50%.

Le parti sottoscrittrici hanno inteso in questo modo modificare l'art. 15) del CCPL 19 dicembre 1997  
- Quote sindacali e di servizio

Qualora il lavoratore revochi la propria delega alle Organizzazioni dei lavoratori, dovrà darne comunicazione alla Cassa Edile. Le nuove deleghe di lavoratori iscritti precedentemente ad altra Federazione non saranno valide se non accompagnate da revoca come stabilito al comma precedente. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori provvederanno a raccogliere direttamente e quindi a consegnare alla Cassa Edile le suindicate deleghe individuali.

La Cassa Edile invierà una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad ogni singolo operaio che ha rilasciato una delega alla Cassa Edile convalidata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, per informarlo che a seguito della sua decisione verrà operata la trattenuta dell'importo indicato nella delega sugli assegni da corrispondere nel periodo natalizio e per ferragosto e relativa all'accantonamento di cui all'art. 7 del presente contratto.

Contestualmente al suddetto invio la Cassa Edile informerà, tramite raccomandata AR, le Organizzazioni sindacali della decisione del lavoratore di delegare la Cassa Edile ad operare la trattenuta. La Cassa Edile verserà a ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori le quote sindacali relative alle deleghe e riferite ai lavoratori per i quali risultano essere stati fatti gli accantonamenti.

In occasione dell'invio dell'assegno relativo all'accantonamento di cui all'art. 7 del presente contratto agli operai interessati, la Cassa Edile comunicherà che è stata operata la trattenuta della somma, da loro indicata al momento dell'invio alla Cassa Edile della delega.

## **Art. 16 - CONTRIBUTO A.P.E.O.**

Con l'intento di perseguire attraverso la Cassa Edile l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese del settore correlando i contributi dovuti all'Ente alle effettive esigenze di gestione, si conviene di ridurre con decorrenza dal 1 ottobre 2002 il contributo Anzianità Professionale Edile Ordinaria (APEO) a carico dell'impresa di una percentuale pari allo 0,30. Con l'accordo "allegato B" che forma parte integrante del presente contratto, il predetto contributo passa quindi da 4,16% a 3,86%.

## **Art. 17 - SUBAPPALTO**

Si ribadisce la validità di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 29/1/2000 e, al fine di favorire la sua completa applicazione, si stabilisce che l'obbligo della comunicazione ai dirigenti delle RSU o, in mancanza di questa, ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti deve essere effettuata 20 gg. prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio del medesimo.

## **Art. 18 - VALIDITÀ E DURATA**

Il presente Contratto Collettivo di lavoro, che annulla quello precedente, è valido per tutto il territorio della provincia di Firenze, con decorrenza 1/7/2002, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31/12/2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto Collettivo Nazionale.

## **ALLEGATO A**

# **VERBALE DI ACCORDO**

**Addì 15 maggio 1997**

TRA

- ⊙ La Sezione edilizia dell'Associazione Industriali della provincia di Firenze presente nelle persone di V. Aveni, A. Bottinelli e A. Guidotti assistiti da L. Cellini dell'Associazione stessa

E

- ⊙ Le Segreterie provinciali di FILLEA-CGIL presente nella persona di M.Livi, FILCA-CISL presente nella persona di S. Nuti, FENEAL-UIL presente nella persona di E. D'Anna.

## SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che a decorrere dal 28/3/90 è stato costituito il Comitato Paritetico territoriale con funzione di studio e organizzazione per la soluzione dei problemi generali inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e con specifici scopi di prevenzione e formazione.
2. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgvo 626/94 il CTPA ha il compito di svolgere tali funzioni con modalità definite dal proprio organo amministrativo ed in particolare dando mandato alla SPE la programmazione e la gestione dei corsi di formazione come previsti dal D. L.gvo 626/94.
3. Dal 1.1.1998 il contributo per la Scuola Professionale Edile prenderà il nome di "CONTRIBUTO FORMAZIONE E SICUREZZA".
4. Le funzioni e le attività indicate al precedente punto 2 sono finanziate attraverso il "CONTRIBUTO FORMAZIONE E SICUREZZA", nonché da altri eventuali proventi derivanti dalle attività formative e/o da interventi nei luoghi di lavoro svolte con contributo a carico dei partecipanti alle iniziative.

### **PREMIO GIOVANI E INSERIMENTO SETTORE EDILE**

Viene concordato l'aumento del premio inserimento settore a Euro 470 e del premio giovani a Euro 135.

Le prestazioni così modificate avranno validità dal 1 ottobre 2002.

Per la definizione del regolamento per la fruizione delle prestazioni le parti concordano di incontrarsi entro il 30 settembre 2002.

### **Nuova ripartizione dei contributi della Cassa Edile**

Allo scopo di disporre di risorse finanziarie necessario per far fronte agli ingenti oneri derivanti da questo importante miglioramento delle prestazioni a favore dei lavoratori del settore, e nella reciproca condivisione di non appesantire ulteriormente il costo del lavoro nel settore edile fiorentino, le parti concordano di operare un nuovo assetto alla ripartizione delle percentuali di contribuzione a carico dei lavoratori e delle imprese dovute alla Cassa Edile. Pertanto le parti concordano di apportare le modifiche alle percentuali di contribuzione di alcuni istituti contrattuali di interesse della

5. Le Parti convengono che le imprese aventi titolo a richiedere l'autorizzazione sono le imprese regolarmente iscritte alla C.E. della provincia di Firenze e che abbiano denunciato un numero di ore per operaio superiore o uguale alla media delle ore denunciate da tutte le imprese iscritte con riferimento alla media dell'anno precedente, oppure un monte ore ridotto, proporzionalmente rapportato, se il periodo di denuncia è inferiore all'anno.
6. Nel caso sia richiesto una dichiarazione al CTPA della provincia di Firenze, la dichiarazione sarà rilasciata dalla C.E, cui è iscritta l'impresa richiedente.
7. Le Parti concordano che le materie di cui al presente accordo saranno ridefinite nell'ambito della contrattazione territoriale con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1998.

**Nota: a verbale**

La Scuola Professionale Edile di Firenze per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sicurezza potrà utilizzare, a partire dal 1.1.1998 le risorse attualmente giacenti presso il CTPA.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

p. FILLEA-CGIL

p. FILCA-CISL

p. FENEAL-UIL

## ALLEGATO B

Le parti concordano le seguenti modifiche alle prestazioni extracontrattuali:

### RIMBORSO GIORNATA LAVORATIVA PER VISITA SPECIALISTICA

Rimborso di euro 25 per ogni giornata lavorativa non lavorata per effettuare una visita specialistica, (si intendono 8 ore lavorative di assenza).

### PREMIO MATRIMONIALE

E' istituito un contributo pari a euro 250 in occasione del matrimonio di una lavoratore/trice iscritta in cassa edile.

### FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO

La Cassa Edile doterà i lavoratori alle dipendenze di imprese regolarmente iscritte e in regola con i versamenti di indumenti antinfortunistici tramite due forniture annue. Le modalità sono quelle previste dal regolamento vigente introducendo come variazione che le 500 ore per il diritto sono riferite al periodo 1 aprile - 30 marzo (questo si rende necessario per la grande mobilità del settore), sarebbe opportuno introdurre anche il meccanismo di comunicare a tutti i lavoratori edili che la loro fornitura di vestiario è stata spedita all'azienda (un meccanismo di trasparenza). Con la doppia fornitura si deve prevedere due periodi di spedizione e quindi due periodi di riferimento per il diritto es. (ottobre e aprile), 1 ottobre - 30 settembre.

### CONTRIBUTO DI STUDIO

1. Istituire una prestazione pari a euro 25 quale concorso per le spese scolastiche delle scuole elementari. Dietro presentazione di certificato di frequenza
2. Portare il contributo per le scuole medie inferiori complessivamente a euro 165.
3. Portare il contributo profitto per le scuole medie superiori a euro 280
4. Portare il contributo profitto per l'università a euro 1291

### Ulteriori Modifiche e innovazioni.

Per quanto attiene le vecchie prestazioni deve essere riscritta la prestazione denominata "Inabilità permanente derivata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale" alla luce delle modifiche introdotte da INAIL (abbassamento al 6% del punteggio che da diritto a rendita); prevedere il diritto anche se l'infortunio si è verificato quando il lavoratore era presente nel settore edile ancorché in altra cassa edile.

Per le prestazioni denominate "accertamenti diagnostici" e "visite specialistiche" queste modifiche:

- ⊙ abbassare la franchigia di 77,47 euro a 50 euro e alzare il contributo massimo annuo a 200 euro.
- ⊙ passare dal 30% al 50% del contributo per visita specialistica con un massimo di 200 euro.

Cassa Edile nelle seguenti misure:

	IMPRESA	OPERAIO	TOTALE
<b>Contributo C.E.</b>	2,250	0,450	2,700
<b>Contributo APEO</b>	3,860		3,860
<b>Contributo APES</b>	1,300		1,300
<b>Q.T.A.C. (comprensivo 23,45%)</b>	0,430	0,430	0,860
<b>Q.N.A.C. (comprensivo 23,45%)</b>	0,223	0,223	0,446
<b>Formazione e sicurezza</b>	1,000		1,000
<b>Vestiario</b>	0,380		0,380
<b>TOTALE</b>	9,443	1,103	10,546

Nel caso di denuncia del monte orario inferiore a quello previsto dalle norme di legge si applicano le maggiorazioni definite nell'accordo del 28.10.1998.

Le parti convengono, inoltre, di seguire attentamente l'andamento del gettito contributivo e la conseguente situazione economico-finanziaria dell'Ente derivante da questo diverso sistema di aliquote.

Le modifiche alle prestazioni extracontrattuali e l'applicazione dei nuovi contributi della Cassa Edile avranno decorrenza dal 1 ottobre 2002.

## VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2003, addì 23 del mese di maggio in Firenze

TRA

- la Sezione edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze rappresentata dal Presidente Domenico Lapenta con l'intervento della Commissione Sindacale composta da Giancarlo Banchetti, Angelo Grazzini, Alviero Guidotti, Gaetano Ragionieri e Carlo Volpi assistiti da Lorenzo Cellini e Giorgio Pizzuti dell'Associazione stessa

E

- le Segreterie provinciali di FILLEA-CGIL di Firenze presente nella persona di Manola Cavallini, FILCA-CISL di Firenze presente nella persona di Nicola Longo, FeNEAL-UIL di Firenze presente nella persona di Ernesto D'Anna.

Dopo ampia e approfondita discussione è stato convenuto quanto segue:

1. In attuazione di quanto previsto dal CCNL vigente in merito alla cessazione della gestione dell'APE straordinaria prevista per il 31.12.2003, le parti concordano di ridurre dal 1° luglio 2003 il contributo APES a carico delle imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze di una percentuale pari allo 0,50%.
2. Allo scopo di disporre di risorse finanziarie necessarie per far fronte ai costi per la Previdenza Complementare di settore (PREVEDI) le parti concordano di destinare una parte del contributo APES, pari allo 0,50%, alla costituzione di un apposito fondo per la mutualizzazione dei costi a carico delle imprese previsti per effetto dell'adesione volontaria dei lavoratori alla previdenza complementare. Nel caso di eventuali accordi nazionali che determinassero soluzioni diverse rispetto a quelle concordate, le Parti si incontreranno per determinare la destinazione del contributo dello 0,50%, e delle entità economiche nel frattempo accantonate.
3. Le parti concordano di lasciare il contributo dello 0,30% a Fondo APES fino al 31.12.2003. La contribuzione servirà a far fronte alle esigenze di equilibrio della gestione APES fino

al momento della sua cessazione e senza ulteriori oneri per le imprese. Dal 1.1.2004 il contributo dello 0,30% già APES si sommerà al contributo “Formazione e Sicurezza” con l’obiettivo di dedicare risorse aggiuntive alla sicurezza per realizzare quel percorso di formazione continua, al fine del miglioramento della sicurezza sul lavoro, dell’arricchimento e dell’acquisizione di competenze professionali e dell’adeguamento delle diverse professionalità all’innovazione dei processi e dei prodotti determinando così condizioni di maggiore sicurezza e professionalità nei cantieri. L’obiettivo prioritario che le parti si prefiggono di raggiungere è una manodopera maggiormente specializzata e di conseguenza stabilizzarne la presenza nel settore delle costruzioni nella provincia di Firenze. In questo contesto si conferma il ruolo importante del “Consorzio Regionale Formedil”.

4. La ripartizione delle percentuali dei contributi dovuti alla Cassa Edile sarà pertanto la seguente:

DAL 1° LUGLIO 2003 AL 31 DICEMBRE 2003			
	IMPRESA	OPERAIO	TOTALE
Contributo Cassa Edile	2,250 %	0,450 %	2,700 %
Contributo APEO	3,860 %		3,860 %
Contributo APES	0,30 %		0,30 %
Q.T.A.C. (comprensivo 23,45 %)	0,430 %	0,430 %	0,860 %
Q.N.A.C. (comprensivo 23,45 %)	0,223 %	0,223 %	0,446 %
Formazione e Sicurezza	1,000 %		1,000 %
Vestiaro	0,380 %		0,380 %
Contributo oneri mutualizzati (PREVEDI)	0,50 %		0,50 %
TOTALE	8,943 %	1,103 %	10,046 %

Nel caso di denuncia del monte orario inferiore a quello previsto dalle norme di legge si applicano le maggiorazioni definite nell’accordo del 28.10.1998.

5. Nell’ambito della revisione della contribuzione e delle prestazioni a favore dei

lavoratori edili iscritti alla Cassa Edile di Firenze le parti concordano l'erogazione a tutti i lavoratori che andranno in pensione a partire dal 1.1.2004 una prestazione con le stesse modalità ed i criteri di calcolo previsti per l'APES relativamente all'anno 2003. Tale prestazione avrà la durata di anni cinque e sarà finanziata con quanto accantonato nel fondo di riserva APES fino al 30% dell'accantonamento al 31.12.2003. Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti le parti si incontreranno per definire come completare la prestazione nell'ambito del presente accordo.

6. Per quanto riguarda le politiche dell'accoglienza, fatte le opportune verifiche sulla possibilità di destinare il 70% del fondo di riserva APES, le parti si incontreranno per definire modalità e procedure.
7. Entro il 30.11.2003 le parti si incontreranno per scrivere il dettaglio della contribuzione alla Cassa Edile da applicare dall'1.1.2004.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
FILLEA-CGIL

SEZIONE EDILIZIA

FILCA-CISL

FeNEAL-UIL